This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

3 2044 103 268 447

ITALY
Corte d'Appello (Lucca)

Causa Samama Governo Di
Tunisia E Samama

1880

HARVARD
LAW
LIBRARY

764

R. CORTE D' APPELLO DI LUCCA

CAUSA

SAMAMA

GOVERNO DI TUNISI

E SAMAMA

SENTENZA

dell' 8 Maggio 1880

Pubblicata l' 8 Giugno successivo

Estensore — P.o Presidente

CESARINI

DIRITTO CIVILE INTERNAZIONALE

Conflitti di legge — Norme eliminatrici

Nazionalità — Abdicazione — Potestà, Volontà, Efficacia giuridica. Acquisto e perdita — Momenti in cui si compie — Leggi regolatrici diverse.

Persona priva di nazionalità — Legge suppletiva alla nazionale mancante.

Testamento olografo — Perfezione — Legge regolatrice la capacità, la sostanza e le estrinseche forme.

Diritto successorio del conjuge superstite straniero

LIVORNO
TIPOGRAFIA A. B. ZECCHINI
1880

BIBLIOTECA LUCCHINI
2916
1848.
II.° 4.

LUCCHINI

Italy. Corte d'appello (Lucca)

R. CORTE D' APPELLO DI LUCCA

223
5.7

CAUSA

SAMAMA
GOVERNO DI TUNISI
E SAMAMA

SENTENZA
dell' 8 Maggio 1880

Pubblicata l' 8 Giugno successivo

Estensore — P.o Presidente

CESARINI

DIRITTO CIVILE INTERNAZIONALE

Conflitti di legge — Norme eliminatrici

Nazionalità — Abdicazione — Potestà, Volontà, Efficacia giuridica. Acquisto e perdita — Momenti in cui si compie — Leggi regolatrici diverse.

Persona priva di nazionalità — Legge suppletiva alla nazionale mancante.

Testamento olografo — Perfezione — Legge regolatrice la capacità, la sostanza e le estrinseche forme.

Diritto successorio del conjuge superstite straniero

LIVORNO
TIPOGRAFIA A. B. ZECCHINI
1880

DEC 20 1930

IN NOME DI SUA MAESTÀ

UMBERTO PRIMO

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

La Corte d' Appello di Lucca, Sezione Civile, ha proferito la seguente Sentenza.

Nelle cause civili con procedimento formale iniziate fra i signori:

CAVALIERE GIUSEPPE SAMAMA del fu Caid Nathan, possidente, domiciliato in Livorno, ed elettivamente in Lucca, presso il procuratore legale Sig Dott. Alessandro Pucci da cui è rappresentato, assistito dai Sigg. Avv. Ottorino Giera, Eugenio Tabet, Isacco Rignano, e Achille Pucci, appellante.

CAVALIERE NATHAN del fu Jeuda SAMAMA, domiciliato e residente a Livorno, ed elettivamente in Lucca presso il procuratore legale Sig. Dott. Alessandro Pucci, appellante, rappresentato dallo stesso Dott. Pucci, e anche dal Sig. Avv. Gio. Enrico Anzillotti assistiti dai suddetti avvocati.

SUA ECCELLENZA IL GENERALE HEUSSEIN nella sua qualità di rappresentante il Governo di S. A. il BEY DI TUNISI, domiciliato elettivamente in Lucca presso il Sig. Avv. Antonio Gherardi Angiolini dal quale è rappresentato, appellante, assistito dai Sigg. Avv. Ferdinando Andreucci, Leopoldo Galeotti, Eugenio

Brunetti, Angiolo Castelli, Odoardo Luchini, Augusto Pierantoni, Federigo Spantigati, e Bartolommeo Operti.

COMMENDATORE CAID SALOMONE o MOMO del fu Nathan SAMAMA, domiciliato elettivamente in Lucca presso il Sig. Avv. Mansueto Betti dal quale è rappresentato, assistito dai Sigg. Avv. Alessandro, e Avv. Vincenzo Mugnai, appellante.

ABRAMO BELLAIS, mandatario del Sig. Samuele Bellais, e quest' ultimo come rappresentante il minore Menachem Bellais, domiciliati a Tunisi, ed elettivamente in Livorno presso il Sig. Avv. Vittorio De Rossi, rappresentato dal Procuratore legale Sig. Dott. Salvatore Rossi, assistito dai Sigg. Avv. P. C. Ferrigni, e Prof. Francesco Carrara.

CAVALIERE LEONE ELMELICK nella qualità di mandatario dell'appellante ESTER BELLAIS nei TAIB, e di tutore dei minori ARON HAI, e MORDOHAI BELLAIS rappresentati dal Dott. Salvatore Rossi, assistito dai suddetti signori avvocati.

Lo stesso CAVALIER LEONE ELMELICK come rappresentante del Sig. ISRAELE SAMAMA, appellante, rappresentato dal Procurator legale Sig. Avv. Italo Masseangeli, assistito dagli stessi signori avvocati.

E

CAVALIER GIUSEPPE NISSIM come mandatario della signora AZIZA SAMAMA, e del COMMENDATORE MOISÈ SAMAMA, quest'ultimo come rappresentante il proprio figlio minore CAVALIER NISSIM SAMAMA domiciliato a Livorno, appellato, rappresentato

dal Procurator legale Sig. Dott. Giovanni Di Giulio assistito dai Sigg. Avv. Adriano Mari, Enrico Castellano, Donato Borromei, Cesare Nissim, Raffaello Baquis, Dario Cassuto e Prof. Pasquale Stanislao Mancini.

SALOMONE del fu Joseph SAMAMA, tanto in proprio, che come mandatario del fratello ISACCO, ambedue quali eredi della Contessa ELMAYA o MESSODA SAMAMA, appellato, domiciliato in Lucca presso il Dott. Antonio Gemignani, dal quale è rappresentato in giudizio, assistito dai Sigg. Avv. Antonio Petroni, Vittorio De Rossi e Olinto Fernandez.

E

CAVALIERE ENRICO CHIELLINI Sequestratario giudiciale della eredità del fu Conte CAID NISSIM SAMAMA.

ELIA TAIB, GIUSEPPE BESSIS, MOISÈ BELLAIS, JEUDA SITRUG, e SCIALOM ZIGDUM, non comparsi.

Concluse il Procuratore Alessandro Pucci, nell' interesse dei signori Cav. Giuseppe Samama, e Cav. Nathan Samama, che venga accolto l'appello da essi, cogli atti del 21 febbraio e 2 Marzo 1878, interposto dalla Sentenza del Tribunale di Livorno del dì 29 Novembre 1877, pubblicata il 28 Decembre dello stesso anno, ed in riparazione, previo il rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza

1.° Sia dichiarato constare della nazionalità tunisina dell' israelita fu Caid Nissim Samama, e quindi essere applicabile alla successione di lui la legge ebraica.

2.° Sia dichiarata la nullità del di lui Testamento olografo pubblicato coll' atto rogato Morgantini 26 Gennajo 1873.

3.° Sia dichiarata aperta la successione legittima dello stesso Caid Nissim Samama secondo la legge ebraica fra gli israeliti sudditi tunisini.

4.° Siano riservati a ciascuna delle parti i respettivi diritti, quanto alle quote ereditarie che potranno loro respettivamente competere.

5.° Sia dichiarata inammissibile la domanda dei Signori Salomone e Isacco Samama per il pagamento del legato di franchi *centomila*, e dell' usufrutto del terzo della eredità testata del Caid Nissim Samama per tutto il tempo in cui l' Elmaya Samama rimase in vita, perchè le parti istanti non hanno giustificato la loro qualità di eredi testamentari, e perchè il testamento sarebbe nullo.

6.° Subordinatamente, che siano respinte le medesime domande dell' usufrutto fatte dalla vedova superstite, perchè la disposizione dell' art. 812 del Codice civile non si applica ad una straniera unita a straniero poligamo.

In ulteriore impugnatissima ipotesi, che sia dichiarato non competere alla Signora Elmaya Samama e suoi eredi, che il puro e semplice usufrutto del terzo del patrimonio relitto dal fu Caid Nissim Samama.

Incidentalmente, e nella ipotesi in cui restasse un dubbio alla Corte sulla traduzione dei testi di diritto ebraico da essi stati prodotti, ammetta una giudiciale perizia, e nomini uno o più periti coll' incarico di esaminare e verificare tutti i testi ebraici prodotti *hinc inde* nella causa, di esaminare e verificare tutte le divergenze che si trovino fra la traduzione in lingua italiana fatta nell'interesse

delle parti, e di stabilire la vera traduzione, e il litterale significato dei varii testi intorno ai quali esiste controversia.

Concluse inoltre il Dottor Alessandro Pucci, nell' interesse del Signor Giuseppe Samama quanto alla causa di alimenti

Che questa Corte, remossa qualsivoglia contraria eccezione ed istanza, accogliendo il suo appello, revochi in ogni sua parte e capo la Sentenza proferita dal Tribunale di Livorno nel 14-31 Decembre 1877, ed in riparazione dichiari

In tesi — Che la successione del fu Caid Nissim Samama, e la presente causa, debbano essere governate e regolate dalla legislazione ebraica, e scendendo quindi ad applicare le disposizioni della legge stessa, condanni la predetta successione a pagargli, a forma della domanda da esso già fatta, una prestazione alimentaria di lire ottanta al giorno, o di quella più congrua somma che essa Corte riputerà di giustizia, a partire dal giorno della aperta successione, o per lo meno dal giorno della mossa lite, colla condanna delle parti avversarie opponenti nelle spese tutte tanto del passato, quanto del presente giudizio;

In ipotesi — Che dichiari, salvo e riservato in esso Giuseppe Samama il diritto di ricorrere in Cassazione per il relativo gravame, che la successione predetta e la causa presente debbano essere regolate e governate dalla legislazione italiana, ed anche in questo caso, scendendo ad applicare le disposizioni della legislazione medesima, pronunci le condanne tutte di che sopra.

Concluse il Dottor Giovan Enrico Anzilotti per Nathan Samama, aderendo alle istanze e domande proposte dal Sig. Giuseppe Samama

nel merito avanti i primi giudici, e chiedendo che quante volte questa Corte faccia diritto alle domande dello stesso Signor Giuseppe Samama di che nell' atto di citazione del 10 Marzo 1877, stanziando con titolo di prestazione alimentaria una somma a favore del Signor Giuseppe Samama a carico della successione del Caid Nissim Samama, voglia in ugual modo e per lo stesso titolo stanziarla a favore di esso Nathan Samama, con effetto retroattivo al giorno dell' apertura della successione, con tutte le altre correlative consequenziali dichiarazioni di ragione, con vittoria di spese a carico degli opponenti, o in ogni caso a carico della successione.

Concluse il Procuratore Signor Avvocato Antonio Gherardi Angiolini, nello interesse di S. E. il Generale Heussein nei nomi, che sia accolto l' appello da esso interposto, ed in riparazione

In tesi — Premessa, in quanto possa occorrere, la dichiarazione della legittimità dell' intervento di esso Generale Heussein nei nomi, e previo il rigetto di ogni contraria istanza incidentale e di merito

1.° Sia dichiarato constare della nazionalità tunisina dell'israelita fu Caid Nissim Samama, e quindi essere applicabile alla successione di lui la legge ebraica.

2.° Sia dichiarata la nullità del di lui preteso testamento olografo pubblicato coll' atto rogato Morgantini del 26 Gennajo 1873.

3.° Sia dichiarata aperta la successione legittima dello stesso Caid Nissim Samama secondo la legge ebraica in vigore per gli israeliti sudditi tunisini.

4.° Siano riservati a ciascuna delle parti i respettivi diritti quanto alle quote ereditarie che potranno loro respettivamente spettare.

5.° Sia dichiarata inammissibile la domanda dei signori Salomone ed Isacco Samama per il pagamento del legato di franchi centomila, e dello usufrutto del terzo della eredità testata dal Caid Nissim Samama per tutto il tempo in cui l' Elmaya Samama rimase in vita, perchè le parti istanti non hanno giustificato la loro qualità di eredi testamentari e perchè il testamento sarebbe nullo.

6.° Subordinatamente che sia respinta la domanda dell'usufrutto fatta dalla vedova superstite, perchè la disposizione dell' art. 812 del Codice civile non si applica ad una straniera unita a straniero poligamo.

7.° In ulteriore impugnatissima ipotesi, che sia dichiarato non competere alla vedova Elmaya Samama, o suoi eredi, che il puro e semplice usufrutto del terzo del patrimonio relitto dal Caid Nissim Samama.

Incidentalmente, e nella ipotesi che restasse alla Corte un dubbio sulla traduzione dei testi di diritto ebraico, dal Generale Heussein stati prodotti, che sia ammessa una giudiciale perizia, e che siano nominati uno o più periti collo incarico di esaminare e di verificare tutti i testi ebraici prodotti *hinc inde* nella causa, di esaminare e verificare tutte le divergenze che si trovano fra le traduzioni in lingua italiana fatte nell' interesse delle diverse parti, e di stabilire la vera traduzione ed il letterale significato dei varii testi intorno ai quali esiste controversia.

Finalmente ed in tutti i casi, che siano gli avversari condannati nelle spese tutte del presente e del passato giudizio.

Concluse lo stesso Sig. Avv. Gherardi Angiolini nell' interesse del Generale Heussein nei nomi, nella causa di alimenti, che piaccià alla Corte, rejetta ogni contraria istanza e deduzione, accogliere in parte la domanda avanzata in tesi dai Sigg. Giuseppe e Nathan Samama, e cosi;

1.° Relativamente alla tesi:

a) quanto alla legge regolatrice della successione, dichiari che la successione del fu Caid Nissim Samama deve essere regolata dalla legge ebraica.

b) quanto alla domanda di una prestazione alimentaria, ove alla Corte sembri doverla accogliere, la riduca ad ogni modo ai termini di giustizia.

2.° Quanto alla ipotesi, rigettare le domandate tutte avanzate dai predetti Sigg. Giuseppe e Nathan Samama.

Finalmente condanni *in solidum* tutte le parti comunque opponenti alle presenti conclusioni, nelle spese del giudizio.

Concluse il Procuratore Sig Mansueto Betti nell' interesse del Caid Salomone o Momo Samama, che sia accolto l'appello da quest'ultimo interposto contro la sentenza del Tribunale civile di Livorno del 29 Novembre - 28 Decembre 1877, colla quale furono rigettate le domande avanzate da esso Comm. Salomone o Momo Samama per la nullità del preteso testamento del fu Caid Nissim Samama, e fu dichiarato valido l'atto medesimo; che sia annullata

la Sentenza medesima, e che in riparazione sia dichiarato, a forma delle leggi ebraiche applicabili alla successione di cui si tratta, che il preteso testamento del 22 Settembre 1868, è nullo, inefficace e di nessun valore; che sia dichiarata quindi aperta la successione legittima, sempre sotto l'influenza delle leggi ebraiche, e che perciò ad esso è dovuta la terza parte dell' intiero compendio ereditario relitto dal di lui zio generale Conte Caid Nissim Samama, con tutte le ulteriori pronunzie che di ragione, e colla condanna solidale degli appellati nelle spese tutte del giudizio tanto di primo che di secondo grado, comprese le competenze degli avvocati in causa.

E quanto allo intervento in causa del Governo di Tunisi, sempre in riforma della sentenza appellata, che passi oltre la Corte sulla legittimità dello intervento medesimo; e dichiari di riservare i diritti e le ragioni delle parti, circa il preteso credito sul quale l'intervento si pretende basato, come pure che riservi il diritto del Comm. Salomone o Momo Samama circa la pretesa qualità ereditaria del Sig. Israele Samama. Quanto all'incidente di perizia sollevato dal Generale Heussein nei nomi con la comparsa del 20 Decembre 1878, nell'ipotesi che la Corte ritenga necessaria la richiesta perizia, dichiara di non fare opposizione e di concordarne l'ammissione.

Inoltre ferme stanti le precedenti conclusioni, in ipotesi impugnata, e nel solo caso in cui si volesse dalla Corte riservare al giudizio di petizione e divisione di eredità la questione delle leggi da applicarsi, che sia in ogni modo dichiarato nullo e di nessun

effetto il preteso testamento olografo del Caid Nissim Samama del 22 Settembre 1868 pubblicato il 26 Gennaio 1873 col rogito del notaro Morgantini, per difetto di capacità del testatore nel momento della redazione del testamento, secondo la legge ebraica alla quale indubitatamente a quell'epoca era sottoposto il Caid Nissim Samama come israelita tunisino.

Concluse lo stesso avvocato Mansueto Betti nell' interesse del Commend. Caid Momo Samama quanto alla causa di alimenti, perchè piaccia a questa Corte Reale annullare e revocare la Sentenza del Tribunale di Livorno del 31 Decembre 1877 nella parte in cui dichiarò applicabile alla successione del Caid Nissim Samama la legge italiana, ed in riparazione dichiari invece che la legge da applicarsi alla detta successione si è la legge ebraica che ha vigore e forza di legge nazionale nella Reggenza di Tunisi. E, ferma stante l' applicazione della legge ebraica, dichiara essere remissivo alla saviezza della Corte circa l' accoglimento, in base della detta legge ebraica, della domanda di alimenti avanzata dal Signor Giuseppe Samama, espressamente riservandosi, ora e quando crederà conveniente, di avanzare domanda identica. Il tutto colla condanna nelle spese del giudizio, comprese le stragiudiciali e le funzioni di avvocato, a carico degli opponenti, ed in ogni caso della successione Samama.

Concluse il procurator legale Dottor Salvatore Rossi nell' interesse dei Signori Abramo Bellais nei nomi, e Cav. Leone Elmelick nei nomi, dichiarando di fare piena adesione alle ragioni e conclu-

sioni fatte valere e dedotte nella presente causa da S. E. il Generale Heussein nei nomi, come se tali ragioni e conclusioni fossero qui letteralmente trascritte ; e quanto alla causa di alimenti, di non opporsi in genere alla domanda dal Signor Giuseppe Samama spiegata, salve tutte le eccezioni sul merito.

Concluse il Signor Avvocato Italo Masseangeli procuratore legale del Sig. Cav. Leone Elmelick, nella sua qualità di rappresentante il Sig. Israele Samama, dichiarando di aderire alle conclusioni prese da S. E. il Generale Heussein rappresentante il Governo di S. A. il Bey di Tunisi, e chiedendo la condanna di chi di ragione nelle spese.

Concluse il procuratore Sig. Giovanni Di Giulio nell' interesse del Sig. Cav. Giuseppe Nissim nell'indicata sua qualità —

In tesi — che piaccia alla Corte di rigettare fin d' ora completamente tutti quanti gli appelli avanzati dai Sigg. Cav. Giuseppe, e Cav. Nathan Samama, Generale Heussein nei nomi, Caid Momo o Salomone Samama, e Scialom Giurno nei nomi, coi respettivi atti dei 21 febbraio, 5 Marzo, 2 e 4 Aprile 1878, contro la Sentenza del Tribunale di Livorno deliberata il 29 Novembre e pubblicata il 28 Decembre 1877, registrata a Livorno il 17 Gennaio 1878 libro 3, atti giud. f. 107 e 108, ed ogni e qualunque istanza ed eccezione si incidentale che di merito, avanzata in questo giudizio dagli appellanti predetti, non chè dai Sigg. Samuele Bellais nei nomi, Leone Elmelick nei nomi, e di ogni qualunque altro avversario del Sig. Moisè Samama suddetto, in detta sua qualità, per dovere il rigetto

degli appelli principali e delle istanze suddette, estendere e spiegare il suo effetto anche in riguardo di qualunque dei predetti avversari che avesse aderito, o aderisse all'appello ed alle istanze che sopra, e confermare in ogni sua parte la suddetta appellata sentenza colla solidale condanna di tutti gli appellanti e di ogni opponente alle presenti istanze, nelle spese tutte del giudizio attuale, compresi gli onorari di avvocato, e nei danni da liquidarsi in congrua sede.

In ipotesi — e nel caso che le traduzioni dei testi ebraici dal Sig. Moisè Samama nei nomi prodotti non sieno concordate dai Sigg. avversari, o la Corte non ravvisi assolutamente inutile l'incidente di perizia elevato dal Generale Heussein nei nomi, che sospesa ogni decisione nel merito della causa, e cioè non tanto in ordine alla questione sulla validità o nullità del testamento del Caid Nissim Samama del 22 Settembre 1868, quanto ancora in ordine alla questione sulla nazionalità del ridetto Caid Samama al momento della sua morte, e sulla legge che debba regolare la successione di lui e le dispute insorte sulla validità o meno del testamento suddetto, sia ammesso il ridetto incidente di perizia proposto come sopra dal Generale Heussein nei nomi colla sua comparsa del 20 Decembre 1878, sempre con vittoria di spese.

Concluse lo stesso procuratore legale Sig. Giovanni di Giulio pel Cav. Giuseppe Nissim nei nomi quanto alla causa di alimenti, che piaccia alla Corte rigettare l'appello proposto dal Cav. Giuseppe Samama coll'atto del 2 Marzo 1878 contro la sentenza del Tribunale di Livorno del 14-31 Decembre 1877, colla condanna del Sig.

Giuseppe Samama stesso, e di ogni altro che si fosse associato alla di lui istanza, nelle spese anche del presente giudizio di appello compresi gli onorari di avvocato.

Concluse il procuratore legale Sig. Dott. Antonio Gemignani nell'interesse del Sig. Salomone del fu Ioseph Samama in proprio e come mandatario del fratello Isacco Samama che, previo il rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione, sia confermata la Sentenza appellata, e, nella ipotesi impugnata in cui fossero accolte le domande di alcuni degli avversari per la nullità del testamento del Conte Samama, che venga assegnata in proprietà a detto suo rappresentato in proprio e nei nomi, la terza parte della eredità del Conte Samama suddetto, e in ambedue i casi colla condanna solidale degli avversari opponenti in tutte le spese del giudizio compresi gli onorari di avvocato.

Concluse lo stesso Sig. Dott. Antonio Gemignani nell'interesse del Sig. Salomone Samama in proprio e nei nomi quanto alla causa di alimenti, che, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, venga confermata la sentenza appellata, colla condanna del Sig. Giuseppe Samama e degli altri che si rendessero opponenti, nelle spese, compresi gli onorari dell'avvocato in causa.

FATTO

Ritiene i seguenti risultati degli atti quanto al fatto ed alla storia delle contestazioni giudiziarie fra le parti.

Ai primi di Giugno dell'anno 1864, il Caid Nissim Samama, ricchissimo israelita, si partiva da Tunisi e giungeva a Parigi.

Mentre trovavasi in questa città gli veniva conferito da S. M. il Re d'Italia, con R. Decreto del 10 Giugno 1866, il titolo di Conte, e nel 25 Agosto successivo otteneva, previa domanda, un altro regio Decreto col quale era ammesso alla naturalità nel Regno a condizione per altro che vi stabilisse il domicilio e prestasse giuramento di fedeltà a norma dell'art. 10 del Codice Civile.

Dopo essere rimasto per vari anni a Parigi trasferivasi nel Marzo 1871 a Livorno, e nel 9 Novembre di quel medesimo anno avanti all'ufficiale dello stato civile di quest'ultima città dichiarava che avendo rinunziato al domicilio tenuto in Tunisi voleva fissarlo in quel Comune dove intendeva stabilire la sua dimora e la sede principale dei propri affari ed interessi.

Nel 24 Gennaio dell' anno 1873 egli cessava di vivere in Livorno. Nel suo palazzo di abitazione, posto in Via Ricasoli N. 35, e precisamente in un salotto attiguo alla camera di lui, si trovarono quattro pieghi sigillati contenenti altrettanti distinti esemplari di uno stesso testamento olografo scritto in idioma arabo-ebraico. Questo testamento fatto a Parigi, e portante la data del 22 Settembre 1868, era pubblicato davanti al Pretore del secondo mandamento di Livorno mediante processo verbale in data 26 Gennaio 1873 rogato dal notaro Morgantini.

Con tale atto il Caid Samama lasciava una metà del cospicuo suo patrimonio, da dividersi in due parti uguali, alla signora Aziza Samama, ed al figlio di lei Nissim: istituiva erede per una quarta parte il Sig. Giuseppe Samama, e per l'altro quarto il Sig. Nathan

Samama. Disponeva poi di molti e considerevoli legati, fra i quali giova rammentare quello di franchi centomila alla propria moglie signora Messoda o Elmaya Samama.

Gli indicati quattro pieghi portavano ciascuno una diversa iscrizione in arabo-ebraico, che, tradotta in italiano, significava:

1.° Al Sig. Moisè Samama.

2.° Al Sig. Avv. Cremieux.

3.° Al Sig. Giacobbe Samama.

4.° Il mio.

Sopra uno di detti involti, e precisamente su quello nel quale era scritto — il mio — leggevasi la seguente dichiarazione, anche essa in idioma arabo-ebraico, datata e firmata dal Caid Samama, la quale, tradotta, è del seguente tenore: « — Con l'aiuto del Signore « Iddio — Testamento mio è incluso in questa busta — Ho fatto « del medesimo cinque copie — Ho dato del medesimo una co- « pia nelle mani del Sig. Cremieux avvocato dimorante in Parigi, « rue Bonaparte, numero uno — Un'altra nelle mani del Sig. Moisè « Samama (Iddio lo salvi) dimorante a Parigi faubourg St. Honoré « N. 47 — Un'altra nelle mani di Monsieur Jacob Samama (Dio « lo salvi) dimorante in Parigi, faubourg St. Honoré N, 47 — Un'al- « tra è quella che è inclusa dentro questa busta — Un'altra nel « mio libro che s'intitola — *Libro conosciuto* — nelle pagine N. 116 « 117, 118 — Penso che se per caso di esse una o più si « perdesse, il mio testamento fatto con tutte le regole di legge in « ogni copia, sarà sempre valido — Parigi il giorno di Martedi 22

« Settembre 1868 corrispondente a 5629 Era israelitica, corrispon-
« dente a Giomad secondo 1285 — Firma in italiano — Nissim Sa-
« mama — Firma in arabo ebraico — Servo di Dio Nissim Samama—

Sopra gli altri tre involti surriferiti era nella stessa lingua un aggiunta con cui dichiaravasi che chiunque avesse reperito il testamento dovesse sapere che altro uguale trovavasi in possesso della persona respettivamente menzionata nella iscrizione (cioè in uno Moisè Samama, nell'altro Avv. Cremieux, nel terzo Giacobbe Samama) depositato presso di essa nella sua copia per valere qual testamento di lui Caid se per caso questa si smarrisse; aggiunta scritta e firmata dal testatore e portante la medesima data del contenuto dell'atto.

Il Caid Nissim Samama morendo lasciava superstite la moglie Messoda o Elmaya Samama, e i discendenti del proprio fratello Nathan a lui premorto, il quale aveva avuto cinque figli; il Caid Salomone o Momo, onorato di un legato di L. 25,000; - Giuseppe ed Jeuda padre dell'odierno appellante Nathan, istituiti eredi ciascuno per una quarta parte; - Gammara soprannominata Camuna moglie d'Israele Samama; e Messoda o Nina, moglie di Giuseppe Bellais, il quale ebbe da lei tre figli, Ester Bellais nei Taib, Nathan Bellais morto in pendenza di lite, e Aziza moglie di Samuele Bellais e madre del minore Menachem.

Il Signor Samuele Bellais, ora rammentato, nella qualità di padre e rappresentante il proprio figlio minore Menachem, convenuti in giudizio avanti il Tribunale civile di Livorno i quattro eredi testamentari, la vedova del testatore Elmaya, e vari legatari, impu-

gnava come nullo il testamento del Caid Nissim Samama, e, sostenendo che questi era cittadino italiano, e che l'eredità sua dovevasi devolvere secondo le norme delle leggi italiane, chiedeva pel minore la quindicesima parte dell'eredità stessa.

Alle sue domande associavasi la Messoda o Elmaya Samama, la quale, invocando pure l' applicazione della legge italiana, domandava che in ordine al disposto dell' art. 754 del Codice civile del Regno le fosse attribuita la piena proprietà della terza parte dell' intiero asse ereditario.

Si opponeva prima d' ogni altro a queste domande il Comm. Moisè Samama nell' interesse della Signora Aziza e del figlio Nissim, deducendo che il Caid Nissim era morto senza aver mai perduta la qualità di suddito o nazionale tunisino ; che la di lui successione, anche quando non esistesse un testamento ineccezionabile, dovrebbe essere sempre regolata dalla legislazione della Reggenza di Tunisi, ossia dalla legge israelitica, e che nulla per questa sarebbe dovuto al Bellais nei nomi anche nel caso di successione intestata, perchè secondo la legge anzidetta i maschi ed i loro discendenti maschi, nelle successioni di qualunque grado ed ordine, sono sempre preferiti con esclusione delle femmine e dei discendenti loro.

Il Caid Momo, uno fra i convenuti, e gli eredi testamentarii, per lo stesso motivo di non potere cioè il minore Menachem, anche in caso di nullità del testamento, consuccedere coi nipoti *ex fratre* del Caid Nissim, deducevano pregiudicialmente l' eccezione *tua non interest* di fronte al detto Bellais nei nomi, e la deducevano del pari

contro l' Elmaya Samama, sostenendo che nell'accennata ipotesi della nullità delle disposizioni testamentarie non avrebbe potuto la medesima esperimentare alcun diritto successorio, nè a titolo di dominio, nè a titolo di usufrutto, sulla eredità del marito, non ammettendo la legislazione nazionale di quest' ultimo la successione in nessun caso del coniuge superstite.

Il Tribunale con Sentenza deliberata il 7 Maggio 1875 rigettava l' eccezione suddetta di fronte al Bellais nei nomi, rinviandola al merito per quanto si riferiva alla Elmaya Samama.

Più tardi poi Samuele Bellais, compiendo una evoluzione, riconosceva che il Caid Nissim Samama era morto cittadino tunisino, ed affermava che la legislazione nazionale di lui era la ebraica sotto la quale vivono gli israeliti nella Reggenza di Tunisi; ma soggiungeva che la legge ebraica non consentiva al Caid di disporre, nè per la forma, nè per la sostanza, come egli fece, dei suoi beni, per cui il testamento doveva aversi, di fronte a quella legge, come nullo.

Nè questo era il solo cambiamento di sistema di difesa che si verificava nel corso della causa, imperocchè i Sigg. Giuseppe e Nathan Samama, i quali avevano concordemente concluso pel rigetto della istanza della Elmaya e del Bellais nei nomi, si associavano in seguito alle domande di quest' ultimo; — Il Comm. Moisè Samama nei nomi, dopo avere invocato l' applicazione della legislazione della Reggenza di Tunisi, facevasi a sostenere l' applicabilità alla successione in parola della legge italiana; -- ed infine i Sigg. Salomone

ed Isacco Samama, comparsi in giudizio dopo la morte della loro zia Elmaya, di cui affermavansi eredi, discostandosi dalle domande da essa proposte, non insistevano altrimenti per la nullità del testamento, limitandosi a chiedere che si stabilisse doversi la devoluzione e la divisione della eredità, tanto in caso di validità che di nullità delle disposizioni testamentarie, regolare secondo il nostro Codice civile.

Nel 22 Febbraio 1876 adivano il Tribunale di Livorno il Sig. Giuseppe Bellais, come erede del proprio figlio Nathan, morto nel 10 Febbraio 1875, e la Ester Bellais nei Taib, e sostenendo essere il testamento del Caid Nissim nullo ed inattendibile e doversi perciò la successione regolare colla legge italiana, chiedevano venisse loro aggiudicato un dodicesimo per ciascuno della eredità -- Questa causa venne riunita all'altra iniziata da Samuele Bellais nei nomi.

Mancato ai vivi dopo breve tempo Giuseppe Bellais, intervenne al giudizio il Sig. Leone Elmelick nella qualità di tutore dei figli di lui, minori di età, Hai e Mordohai, e modificando le istanze come sopra dal padre loro state spiegate, faceva adesione alle conclusioni di Samuele Bellais.

Interveniva del pari S. E. il Generale Heussein come mandatario di S. A. il Bey di Tunisi, adducendo essere il Governo da esso rappresentato creditore del Caid Salomone o Momo Samama, e per tale ragione facevasi a domandare che il Tribunale giudicasse nullo il testamento tante volte rammentato, in quanto non era consentita agli ebrei dalla loro legge religiosa la facoltà di disporre del patri-

monio per dopo la morte con atto *mortis caussa*, nè era riconosciuta dalle leggi stesse la forma olografa di testare

A tale intervento il Sig. Salomone o Momo Samama, abbenchè virilmente impugnasse di andare debitore del Governo tunisino, non fece chiara ed esplicita opposizione.

Finalmente un altro intervento aveva luogo nel 9 Luglio 1877, quello di Israele Samama comparso come erede della defunta sua moglie Camuna, il quale del pari sosteneva l'applicabilità della legge ebraica e la nullità del testamento. Per altro la qualità di erede, da detto Israele spiegata, impugnavasi da parte del Caid Momo, e di altri interessati.

Allorchè si aprì innanzi al Tribunale di Livorno la discussione della causa, propugnavano l'assunto della applicabilità della legge ebraica e della nullità del testamento i Sigg. Nathan, Giuseppe, e Momo Samama, Samuele Bellais nei nomi, S. E. il Generale Heussein nei nomi, e Israele Samama ; — difendevano per contrario la validità del testamento la Signora Aziza ed il figlio di lei Nissim Samama — Ed i Sigg. Salomone ed Isacco Samama, eredi della vedova Elmaya, non insistendo per la dichiarazione di nullità del testamento, si limitavano a sostenere che la devoluzione e la divisione della eredità del Caid Nissim dovesse, tanto [redacted] caso della validità che della nullità del testamento stesso, essere regolata dalle disposizioni del Codice Civile del Regno.

Il Tribunale di Livorno, con Sentenza deliberata il 29 Novembre 1877 e pubblicata nel 28 del successivo mese di Dicembre, rite-

nendo come legittimo l'intervento in causa tanto del Generale Heussein, come mandatario del Governo tunisino, quanto del Sig. Israele Samama, dichiarò che il Caid Nissim Samama cessò di vivere in Livorno nel 24 Gennaio 1873 quando aveva già da più anni abdicato alla nazionalità tunisina, e non poteva essere considerato come cittadino tunisino in Italia, coerentemente al disposto dall' art. 13 del Trattato concluso fra l'Italia e la Tunisia pubblicato con la legge del 30 Decembre 1868 N. 4768 ; rigettò le domande proposte dai Sigg. Caid Momo Samama, Generale Heussein nei nomi, Giuseppe, e Nathan Samama, Samuele Bellais nei nomi, Leone Elmelick nei nomi, Ester Bellais nei Taib, e Scialom Giurno nei nomi, riconoscendo valido il testamento del Caid Nissim Samama ; — e quanto alle istanze dei Sigg. Salomone ed Isacco Samama, quali eredi della fu Elmaya Samama, disse doversi attribuire ai medesimi, oltre il legato di franchi centomila lasciato a quest' ultima, l' usufrutto dell' eredità testata del fu Caid Nissim Samama al netto di tutti gli oneri ereditari, per tutto il tempo in cui l' Elmaya rimase in vita, e così dal 24 Gennaio 1873 fino al 15 Decembre 1876.

Mentre stava per trattarsi innanzi al Tribunale suddetto la causa di nullità di testamento di cui finquì è stato tenuto parola, un'altra se ne promuoveva dal Sig. Giuseppe Samama mediante citazione del 10 Marzo 1877, diretta ad ottenere una prestazione alimentaria a carico dei beni ereditari nella misura di lire ottanta al giorno da decorrere dal dì della morte del Caid Samama, o per lo meno da quello della domanda, e ciò tanto se venisse ammesso, come in

tesi chiedevasi, che la legge regolatrice della successione Samama fosse la legge ebraica, per la quale esso attore sarebbe stato uno degli eredi, quanto se invece fosse ritenuta applicabile all' anzidetta successione la legislazione italiana secondo la quale ugualmente egli avrebbe rivestito la qualità di erede.

Incontrava però opposizione questa domanda per parte dei Sigg. Giuseppe Nissim nei nomi, Generale Heussein nei nomi, e Salomone Samama in proprio e nei nomi.

Ed il Sig. Nathan Samama mentre non faceva ostacolo all' accoglienza di detta istanza chiedeva che quando fosse la medesima secondata, si accordasse a lui pure, per lo stesso titolo, identica somministrazione alimentaria.

Il Tribunale con sentenza deliberata il 14, e pubblicata il 31 Decembre 1877, respingeva la domanda del Sig. Giuseppe Samama come sopra proposta, sul fondamento che nessun diritto poteva essere a lui attribuito in base alle leggi vigenti nella Reggenza di Tunisi, non essendo da queste regolata la successione Samama, come era stato giudicato nella precedente pronunzia del 29 Novembre, e che come erede testamentario resisteva alla sua domanda la cosa giudicata nascente dalla Sentenza della Corte d' appello di Lucca del 19 Ottobre 1874 colla quale erasi stabilito non potere gli eredi testamentari aventi la qualità di eredi beneficiati chiedere prelevazione alcuna sugli assegnamenti ereditari finchè non fosse certo che i creditori potessero venire sodisfatti completamente dei loro crediti.

Dalla prima sentenza del 29 Novembre – 28 Decembre 1877 ap-

pellarono separatamente il Sig. Giuseppe Samama, il Cav. Nathan Samama, S. E. il Generale Heussein N. N., il Com. Caid Momo Samama, il Sig. Israele Samama, e la Signora Ester Bellais — Tutti questi appelli vennero poi, con ordinanza presidenziale del 23 Marzo 1878, riuniti, per essere contemporaneamente discussi.

Sollevatasi in seguito dal Generale Heussein N. N. incidentale istanza perchè la Corte ammettesse una perizia all' oggetto di esaminare tutti i testi ebraici stati prodotti, di verificare le divergenze esistenti fra le traduzioni state fatte dei testi stessi, e di stabilire l'esatto significato di quelli intorno ai quali esiste controversia, venne l' incidente stesso riunito al merito, e furono le parti rinviate innanzi alla Corte per la trattativa dell' uno e dell' altro.

Trovansi oggimai concordi gli appellanti nel sostenere che alla successione del Caid Nissim Samama israelita suddito tunisino, deve applicarsi la legge ebraica come sua legge nazionale in ordine al disposto dall'art. 8. delle Disposizioni preliminari al Codice civile, e che, appunto in applicazione della legge ebraica, il preteso testamente olografo di lui del dì 22 Settembre 1868, per la sua imperfezione, per le sue forme, e per le disposizioni che contiene, deve essere dichiarato nullo ed ineseguibile.

Di fronte poi ai Sigg. Salomone ed Isacco Samama asserti eredi della vedova Elmaya, soggiungono i Sigg. Giuseppe e Nathan Samama, unitamente al Generale Heussein N. N. ed a coloro che hanno fatto adesione alla istanza di quest'ultimo, essere inammissibile la domanda pel pagamento del legato di franchi centomila, e

l' altra dell' usufrutto del terzo dell' eredità del Caid Samama pel tempo durante il quale l' Elmaya Samama rimase in vita, perchè non è giustificata la qualità in essi di eredi testamentari di quest'ultima, e perchè il testamento sarebbe nullo. Che in tutti i casi dovrebbe respingersi la domanda relativa allo usufrutto non essendo la disposizione dell' art. 812 del Codice nostro applicabile ad una straniera unita a straniero poligamo. Che in ogni peggiore ipotesi dovrebbe dichiararsi che alla Elmaya e suoi eredi non compete, secondo l'art. 820 del Codice suddetto, se non il puro e semplice usufrutto del patrimonio relitto dal Caid Nissim.

Gli appellati alla loro volta deducono mancare la prova che il Caid Nissim Samama fosse per nascita ed origine cittadino della Reggenza; essere ad ogni modo certo che egli poteva rinunziare alla sua nazionalità non facendo a ciò ostacolo la legislazione di quel paese; che egli abbandonò la Tunisia coll'intendimento di mai più tornarvi, e che i fatti emergenti dal processo dimostrano avere al giorno della morte abdicato o perduto la nazionalità originaria; che non può dirsi averla recuperata per non avere adempiuto a quanto era necessario per conseguire efficacemente quella italiana; che non essendovi pertanto una legge nazionale del disponente da applicare in deroga alla legge italiana, doveva a quest'ultima farsi ricorso siccome legge generale e siccome legge del suo ultimo domicilio; che l' applicabilità della legge italiana non verrebbe meno anche ammesso che conservasse fino alla morte la nazionalità tunisina, dappoichè per la loro condizione generale gli israeliti, dopo

che cessarono di essere un corpo politico, e per la loro speciale condizione nella Reggenza di Tunisi, non hanno una legge nazionale nel vero significato della parola, e quindi la legge ebraica non può seguirli come statuto personale all' estero; che l' applicazione delle disposizioni del Codice Italiano alla successione in parola sarebbe conforme ai precetti in vigore fra gli israeliti, proclamati anche dal gran Sinedrio di Parigi nel 1807, in virtù dei quali questi ultimi debbono osservare la legislazione del paese ove si recano; che secondo il diritto italiano nessun motivo di nullità è proponibile di fronte al testamento Samama, e finalmente che neppure esisterebbe alcun motivo di nullità del medesimo, esaminato sulla scorta dei principii del diritto ebraico.

Dalla seconda sentenza sulla domanda di alimenti appellò il Sig. Giuseppe Samama, ed aderirono al suo appello i Sigg. Nathan e Caid Momo Samama. Questa Corte stimò opportuno di ordinare che il giudizio venisse proseguito in via formale, il che fece con pronunzia del 9 Luglio 1878.

All'udienza poi del 7 Gennaio del corrente anno vennero, concordi tutte le parti, riunite le due cause di nullità di testamento, e di alimenti, fu dichiarato doversi ritenere come renunziate e quindi abbandonate in grado di appello le questioni proposte e risolute in primo grado intorno ai motivi di nullità del testamento stesso al dirimpetto della legge italiana al seguito delle domande di Ester Bellais nei Taib, ed Israele Samama, e furono spiegate le conclusioni sopra riferite.

DIRITTO

Attesochè le questioni le quali la Corte è chiamata a decidere si riducano per sommi capi alle seguenti:

I. Questioni preliminari intorno alla legittimità dell'intervento volontario in causa di S. E. il Generale Heussein come mandatario del Governo di Tunisi, e dell'intervento dei Sig. Israele Samama.

II. Questioni di merito.

1.° principali.

A. Sulla validità o nullità del Testamento del Caid Nissim Samama, e

B. Sul diritto successorio della vedova Elmaya Samama e per essa dei suoi eredi relativamente alla eredità testata o intestata del Coniuge predefunto Caid Nissim.

2.° Accessoria.

Sulla competenza degli alimenti provvisionali durante la lite domandati dai Sigg. Giuseppe e Nathan Samama.

QUESTIONI PRELIMINARI

Legittimità degli interventi a causa.

Attesochè avanti di entrare nel merito delle controversie che si sono fra le parti suscitate sia da premettere qualche considerazione rapporto all' intervento volontario in causa di S. E. il Generale Heussein quale rappresentante di S. A. R. il Bey di Tunisi, ed all' intervento del Sig. Israele Samama, dappoichè il Caid Salomone o Momo Samama, quantunque non chieda formalmente che tali interventi siano dichiarati inammissibili, pur tuttavia insiste onde ven-

gano a suo favore emessi alcuni riservi, censurando l'appellata Sentenza la quale questo non fece.

Attesochè quanto all'intervento del Governo di Tunisi giovi osservare come non sussista che sia stata pregiudicata la questione se il Caid Salomone o Momo Samama sia o non sia rimasto debitore del Governo anzidetto d'ingenti somme per dipendenza dell'amministrazione da lui tenuta nella qualità di Ricevitore o Cassiere generale delle finanze, inquantochè il concetto che i primi giudici intesero di esprimere, e giustamente espressero, fu quello soltanto che il Governo del Bey avesse interesse ad intervenire nel giudizio, per la ragione che il Caid Momo non aveva ancora reso conto della sua gestione. Ed in vero, la parola *creditore* non sempre impiegasi nel significato ristretto di persona a cui si debba pecunia, ma adoprasi altresì in senso più lato ad indicare colui a cui, per qualsivoglia causa o per qualunque azione, sia dovuta qualche cosa, come sarebbe appunto la resa del conto per parte di chi ebbe l'incarico di una determinata amministrazione, (L. 11. ff. de verborum significatione. Decis. di questa Corte d'appello 30 Aprile 1873. Annali di Giurisp. Ital. Vol. VII. pag. 425) e fu in questo senso che il Tribunale di Livorno evidentemente si servì di quel vocabolo.

Attesochè, rispetto all' intervento in causa del Sig. Israele Samama, non possa rimanerne dubbia la legittimità, poichè risultando ni fatto dai documenti prodotti che la Gammara o Camuna Samama cessò di vivere mentre era moglie di lui e senza lasciare figli od altri discendenti, ed essendo certo in diritto che per la legge ebraica,

nel caso applicabile, il marito succede alla moglie in esclusione dei consanguinei di essa, (Thiel. Principia jurisprudentiae Judaicae § 195) il rammentato Sig. Israele Samama aveva manifestamente un vero e legittimo interesse a prender parte, come erede della sua defunta consorte, al giudizio in cui trattavasi dei diritti da esercitare sulla successione del Caid Nissim Samama.

QUESTIONI DI MERITO

1.° Principali

A — Validità o nullità del Testamento del Caid Nissim Samama.

Attesochè passando all' esame della prima fra le principali questioni di merito sia a considerare come dagli appellanti si sostenga che la legge regolatrice della successione del Caid Nissim Samama, in ordine al prescritto dall' Art. 8 delle Disposizioni preliminari al Codice civile Italiano, fosse la ebraica tunisina, quale di lui legge nazionale, e che secondo le tradizioni e consuetudini israelitiche il testamento del Caid Nissim Samama anzidetto, seppure atto in sè stesso perfetto, debba dichiararsi nullo non solo per vizio intrinseco risultante dal difetto di capacità, ma anco per vizio nascente dalla mancanza di essenziali estrinseche forme.

Attesochè in proposito di questa prima questione convenga preliminarmente avvertire come i particolari punti di controversia che essa ha fatto sorgere fra le parti esauriscano altrettante dispute essenzialmente riferentisi al diritto internazionale privato, in ordine alle quali trattasi di giudicare se nella materia che ne forma subietto debba fra le legislazioni di diversi Stati applicarsi o la nazio-

nale di una data persona, ossivvero la territoriale di un dato luogo, e del pari di eliminare il loro conflitto nel caso in cui ciascuna delle medesime cerchi di sottomettere alla propria autorità un identico rapporto giuridico.

Attesochè il diritto internazionale privato, che si propone di creare l'armonia nell'applicazione delle diverse legislazioni dei vari Stati, fosse affatto sconosciuto ai Romani di fronte al diritto dei quali come non presentavasi possibilità di conflitti quando sotto la Repubblica giudicavasi fra sudditi di Stati che Roma gradualmente assorbiva, perchè avevasi allora in vista non di stabilire delle norme per l'applicazione della legge di un determinato Stato al caso caduto in controversia, ma di formare un complesso di disposizioni applicabili a casi simili, prendendo quello che era comune alle differenti legislazioni nazionali, così quella possibilità di conflitti rimase del tutto esclusa quando il Decreto dell'Imperatore Caracalla estese il diritto di città, e con esso il romano diritto, a tutti gli abitanti liberi dell' Impero.

Attesochè il diritto internazionale privato, di origine più moderna, abbia le sue fonti nelle leggi speciali positive di ciascuno Stato autonomo ed indipendente, negli usi internazionali, nei Trattati e Convenzioni diplomatiche, e nei principii generali della sua dottrina i quali formano un gius comune universale *inter nationes* diverso dal diritto comune civile ordinario. Ai quali principi scientifici deve appunto attribuirsi lo splendido e benefico esempio dato dall' Italia alle altre Nazioni, per avere essa per la prima formulato

nelle Disposizioni preliminari al suo Codice civile, le principali regole onde assicurare la decisione uniforme dei conflitti di legislazione, e per aver reso omaggio alle teorie le più liberali col mezzo delle disposizioni dello stesso Codice relative all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza.

Attesochè il magistrato nel risolvere questioni siffatte, applicando le leggi straniere, non perchè tali, ma perchè la loro applicazione in una data materia gli è imposta dalla sua legge nazionale, debba ispirarsi nei suoi criterî alle menzionate fonti del diritto internazionale privato, guardandosi però bene dal sostituire sè stesso al legislatore, sia col creare una norma eliminatrice di un conflitto laddove legislativamente o per trattati diplomatici non trovasi stabilita, sia confondendo la legge nazionale con la straniera, e dando all'una od all'altra un'azione qualunque fuori del territorio sul quale si estende la respettiva loro autorità.

Attesochè, ciò premesso, sia evidente nel caso concreto come avanti di stabilire qual legge debbasi applicare alla successione del defunto Caid Nissim Samama sia prima di tutto necessario determinare a quale nazione egli appartenesse, e se e quale nazionalità egli avesse all'epoca della sua morte; sicchè due siano le indagini da farsi, prima quella della nazionalità del disponente e della legge regolatrice la di lui persona, seconda l'altra della legge applicabile alla sua successione in confronto con l'atto testamentario di lui.

— *a* — NAZIONALITÀ

del Caid Nissim Samama, e legge regolatrice la sua persona.

Attesochè avanti i primi giudici si disputasse se il Caid Nissim Samama fosse per origine nazionale tunisino, ovvero italiano, od avesse acquistato quest' ultima nazionalità successivamente, ed il Tribunale di Livorno con la sua sentenza accogliesse il primo, e respingesse il secondo di questi due concetti.

Attesochè oggi gli appellati ripropongano avanti la Corte la stessa disputa, nè possa dirsi essere loro di ostacolo, come vorrebbesi dall'altra parte, la cosa giudicata, per aver mancato d'interporre appello incidente dalla sentenza anzidetta, inquantochè è certo in fatto che, comunque moltiplici e svariati fossero gli argomenti di difesa addotti a sostegno del proprio assunto dagli eredi testamentari, tutti miravano in sostanza ad un unico scopo, quello cioè di fare dichiarare che alla successione Samama non era applicabile la legge ebraica, ed anco lo fosse stata, ad escludere che, secondo le disposizioni della medesima, fosse sussistente la obiettata nullità del testamento impugnato. Ed è poi noto in diritto che quando più eccezioni hanno lo stesso obietto, e conducono alla medesima conclusione ed alla stessa pronunzia, *(tendunt ad idem)* se il giudice una ne accolga ed altra ne rigetti, non fa d'uopo appellare incidentalmente per riproporre in secondo grado quella fra esse che venne espinta, a differenza dell'altro caso in cui concorrano più eccezioni rciascuna avente un fondamento speciale e portante a conclusione ad a pronunzia diverse, *(tendunt ad diversa)* dovendo in tal caso la

parte che si reputa lesa appellare se vuole che l'eccezione rigettata sia presa nuovamente in esame.

Attesochè in relazione allo stato degli atti non possa fondatamente controvertersi nel Caid Nissim Samama la qualità di nazionale tunisino per nascita, ed inutile sarebbe poi il ricercare se nella Reggenza di Tunisi valga il principio di quelle legislazioni che fanno dipendere la qualità di nazionale dal fatto materiale della nascita nel territorio, od invece delle altre, e sono le più, che la fanno derivare dai vincoli di sangue, ossia dall'origine paterna, imperocchè risulti che il Caid Nissim Samama non solo nacque in Tunisi, ma altresì da padre tunisino.

E che nascesse in Tunisi lo affermano oltre quaranta testimoni le cui deposizioni furono raccolte da tre notari per ordine del Gran Rabbino della Comunità israelitica della Reggenza; lo dichiara S. A. R. il Bey nel Decreto del 28 Ottobre 1848 col quale lo promosse alla terza classe della decorazione del Niscian Iftikar; lo confermano le indicazioni espresse in questo senso nei Regi Decreti del Governo Italiano del 10 Giugno 1866, col quale gli fu conferito il titolo di Conte, e del 25 Agosto dello stesso anno, con cui gli venne concessa la naturalità nel Regno, non che le altre contenute nel passaporto che fu a lui rilasciato in Parigi il 24 Marzo 1871; e finalmente lo confessa lo stesso Caid Nissim Samama nella dichiarazione di elezione di domicilio fatta avanti l'uffizio dello Stato Civile di Livorno il 9 Novembre 1871.

Che poi nascesse da padre tunisino è provato per le attesta-

zioni di non pochi fra quei quarantatre testimoni stati, come sopra è detto, interrogati, e da una lettera dello stesso Caid Nissim del 29 Marzo 1864 nella quale si duole perchè il suo nipote Giuseppe fosse stato escluso da un ufficio che i comuni loro autori, padri ed avi, avevano sostenuto per oltre centocinquanta anni. E potrebbe anco aggiungersi, se ne ricorresse il bisogno, e nell'ipotesi che il di lui padre od avo fossero stati oriundi livornesi, che per la convenzione diplomatica fra la Toscana e la Tunisia del 10 Luglio 1822, rinnuovata poi nel 2 Novembre 1846, gli ebrei detti *Ghrana*, ossia livornesi, stabiliti da molto tempo e da più anni in Tunisi, dovevano considerarsi sudditi di tal paese senza esenzione di sorta, e sottoposti ai medesimi dazi pagati dagli indigeni.

Attesochè di fronte a tali fatti perdano ogni importanza giuridica gli argomenti messi innanzi a dimostrazione della origine italiana della famiglia Samama. A prescindere che l'origine di una famiglia è cosa ben diversa dalla nazionalità dei suoi membri, potendosi essere originari di un paese e cittadini di un altro, certo è che il valore delle attestazioni e dei documenti nei quali il Caid Nissim è qualificato come oriundo livornese, rimane grandemente attenuato per ciò che emerge dai certificati della segreteria della università israelitica di Livorno del 31 Novembre 1873 e dell'ufficio di Stato Civile della stessa città in data 30 Novembre di quel medesimo anno, vale a dire che nel registro delle circoncisioni e neppure in quello delle nascite trovasi mai designato alcun individuo col cognome Samama, Semama, o Scemama.

Attesochè sia inoltre certo che il Caid Nissim non rivestì nemmeno successivamente la qualità di nazionale italiano. Chiese, è vero, ed ottenne, col menzionato R. Decreto del 25 Agosto 1866, la naturalizzazione nel Regno d'Italia, ma non adempì alle condizioni ed alle formalità dalle nostre leggi prescritte per l'acquisto efficace della cittadinanza italiana. Egli avrebbe dovuto infatti prestar giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le leggi del Regno, fissare il proprio domicilio in Italia, e far registrare il Decreto anzidetto, entro sei mesi dalla sua data, nell'uffizio dello Stato Civile; ma alla prima ed all'ultima di tali condizioni non soddisfece giammai, ed il domicilio in Livorno trasferì solamente nel Novembre dell'anno 1871. Il Decreto di naturalità rimase quindi improduttivo di effetti, in ordine al combinato disposto dagli art. 10 e 15 del vigente Codice civile, in virtù dei quali l'acquisto della cittadinanza non si opera se non dal giorno successivo a quello in cui vennero adempiute le forme richieste.

Nè può qui certamente ammettersi l'assunto della difesa degli eredi testamentarii, quello, cioè, d'invocare, onde liberarsi dall'obbligo di tali forme e condizioni, gli art. 6 e 13 del Codice, e di considerare nel Decreto del 1866, più che il documento della naturalità italiana al Caid Nissim *ex novo* conferita, un atto e decreto di governo equivalente alla permissione di rientrare nello Stato imposto per chi, originario italiano e divenuto poi straniero, per avere egli stesso o il padre suo perduta la primitiva cittadinanza, volesse riacquistarla o recuperarla, inquantochè, oltre al non prestarvisi i ter-

mini di fatto, vi ostano il contenuto dello stesso Decreto e la particolare disposizione degli articoli invocati, l'ultimo dei quali contempla espressamente coloro che abbiano perduto per volontà propria la cittadinanza per alcuni dei motivi specificati nel precedente articolo 11.

Ed è pure manifesto che inopportunamente si allegano la buona fede e l'errore di diritto in cui vuolsi versasse il Caid Nissim Samama intorno alla necessità dell'adempimento delle condizioni e forme anzidette, imperocchè, lasciando di ricercare quale influenza quella buona fede e quell'errore di diritto potessero spiegare sulle di lui disposizioni di ultima volontà, manca dell'uno e dell'altro la prova, ed ambedue anzi rimangono eliminati dallo stesso R. Decreto di naturalità, dove si trovano espresse le condizioni e le forme alle quali la concessione veniva subordinata.

Attesochè per escludere la qualità di nazionale tunisino nel Caid Nissim Samama siasi pure dagli eredi testamentari dedotto, e l'argomento sia stato quasi menato buono dalla Sentenza appellata, che egli, come israelita, se poteva ritenersi suddito della Reggenza di Tunisi, non aveva la qualità di cittadino, ossia di nazionale, ma questa deduzione non abbia alcun giuridico fondamento perchè, ammesso pure che gli ebrei in Tunisi non partecipassero a tutti i diritti civili e politici dei mussulmani, certo è che la distinzione surriferita non ha alcuna importanza agli effetti della nazionalità, inquanto se la qualità di nazionale l'ha il cittadino investito della pienezza dei diritti privati e pubblici, non meno la possiede il suddito

ammesso a diritti minori, ricorrendo anche a di lui riguardo quel vincolo che unisce l' individuo allo Stato e nel quale consiste la essenza della nazionalità, e che perciò è comprensivo di tutti i naturali del paese qualunque ne sia la religione o la razza.

Attesochè ritenuto il Caid Nissim Samama quale nazionale tunisino per la nascita e per l' origine paterna, non che per la natura dei suoi rapporti verso il Vice-Reame di Tunisi, occorra determinare se questa nazionalità egli avesse effettivamente conservato all'epoca della sua morte in quanto, trattandosi della successione di uno straniero e della invocata applicazione dell'Art. 8 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, debba starsi alla legge di quella nazione a cui la persona apparteneva al momento in cui cessò di vivere e si aprì la di lei successione, perchè è soltanto in tal momento che può verificarsi, e si verifica, quel concorso di più legislazioni, e quel conflitto fra la legge nazionale dello straniero e la legge italiana, conflitto che s' intese di eliminare con la regola scritta nell'Art. 8, superiormente indicato.

Attesochè fra le parti vivamente si controverta intorno a questo punto, sostenendo gli appellanti che il Caid Nissim Samama era sempre un nazionale tunisino all' epoca della sua morte, e propugnando al contrario gli eredi testamentarii che egli a quel giorno aveva già abdicato alla sua nazionalità originaria, e la controversia si sviluppi e si spinga tanto sul determinare a chi incomba l'onere della prova della conservazione di detta nazionalità, quanto sullo stabilire se il Caid Nissim avesse potuto abdicarvi, se lo avesse vo-

luto e abdicato vi avesse di fatto, e se tale abdicazione, quantunque voluta e potuta, forse riuscita legittima ed efficace.

Attesochè quanto all'onere della prova, gli appellanti si appoggino alle massime del romano diritto ed in specie alla Legge 14, ff. *de probationibus* in forza della quale spetterebbe agli eredi testati il distruggere con una prova contraria la presunzione *juris* nascente dal possesso di stato della nazionalità di origine, e questi ultimi all' incontro facciano ricorso alle teorie degli scrittori di diritto internazionale privato i quali insegnano che, sì per la successione, come per tutti gli altri rapporti giuridici che possono essere regolati dalla legge nazionale dello straniero, la prova della permanenza della nazionalità al momento in cui tal legge diviene applicabile deve essere pienamente conclusa da chi reclama di questa l' applicazione. Se non chè sia a rilevarsi come, nel concreto del caso, tale disputa non abbia soverchia importanza una volta che in fatto dall' una e dall' altra parte si sono poi somministrati i mezzi di prova del respettivo assunto, e la Corte sia perciò chiamata senz' altro ad apprezzarne il fondamento e quindi giudicare quale tra le due opposte tesi sia provata e debba ritenersi per giuridicamente sussistente.

Attesochè per quello riguarda la questione della potestà nel Caid Nissim Samama ad abdicare la propria nazionalità, convenga prima di tutto porre in evidenza come non siano affatto applicabili al caso le regole del diritto comune romano invocate dagli appellanti, ed asserte proibitive della libertà di emigrazione, aventi il loro fonda-

mento nella L. 4. Cod. *de municipibus et originariis*, dove è scritto « *ori-* « *ginem propriam neminem posse voluntate sua eximi manifestum est.* »

Ed in vero: prescindendo anche dall' opporre in contrario la splendida sentenza di Cicerone *ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus: haec sunt enim fundamenta firmissima nostrae libertatis* (Cicero pro Balbo c. 13,) ed il responso di Sabino nella L. 12. §. 9, ff *de captiv. et postlim: de sua quaque civitate cuique constituendi facultas libera est*, è storicamente indubitato che nel diritto romano il concetto della cittadinanza fu sempre ristretto nei rapporti municipali, e mai si mutò in quello di nazionalità, ossia di cittadinanza nelle relazioni di Stato a Stato, per cui si rende chiaro che le leggi di quel popolo, il quale aveva esteso il suo dominio sulla maggior parte del mondo allora conosciuto, destinate com'erano a regolare i rapporti di diritto fra i cittadini e le città a cui questi appartenevano, ed a dirimere i conflitti che, specialmente in tema di giurisdizione, sorgevano tra i cittadini di diverse città, sempre però nel medesimo Stato, non possono servire di guida in una questione di perdita di nazionalità nel senso oggi inteso, e non può quindi essere permesso di attingere e cercare nelle medesime sicure nozioni di un diritto internazionale, sia pubblico, sia privato, di cui i Romani non ebbero neppure il presentimento. (Decis. della Corte di Cassazione di Torino 9 Dicembre 1879, riportata nel Giornale la Giurisprudenza Anno XVII pag. 157. Decis. della Corte di Cassazione di Roma 23 Gennaio 1880. Annali di Giurisprudenza Italiana Anno XIV p. 1, pag. 136.)

Attesochè per giudicare della potestà di abdicare la patria convenga invece ricorrere, anzichè al diritto comune romano, a quel diritto comune generale *inter nationes* che si fonda sulla regola giuridica universale, qual'è la libertà dell'uomo, e da cui deriva la libera facoltà di espatriare come un naturale diritto, riconosciuto del resto ed ammesso dalla massima parte delle nazioni, più o meno civili, il quale altri limiti non consente se non quelli che hanno a scopo o di garantire il preventivo compimento per parte dell'emigrante degli obblighi relativi al militare servizio verso lo Stato a cui apparteneva, o d'impedire l'espatriazione simulata, quella cioè non accompagnata dall'abbandono di fatto del territorio nazionale, la quale per chi la compisse significherebbe soltanto la violazione delle leggi della propria patria in un col rifugio sotto la protezione straniera.

Attesochè sia infatti una verità incontrastabile che, secondo il gius di natura, a ciascuno è lecito sciogliersi dalla società in cui la nascita casualmente lo pose, e nella quale più non trova il suo conto di rimanere, essendo il cambiamento di nazionalità, nelle condizioni delle società moderne, non una pura rinunzia o perdita, ma bensì contemporaneamente un acquisto ed anco un acquisto vantaggioso, sia perchè una cittadinanza possa offrire maggior godimento di diritti civili e politici di un'altra, sia perchè circostanze particolari di famiglia o d'interessi possano rendere preferibile lo stabilimento del domicilio in uno più che in altro paese. Fu soltanto il regime feudale del medio evo quello che, incatenando l'uomo

alla terra e considerandolo quale un accessorio dalla medesima inseparabile, pose, pel primo, restrizioni alla libertà di emigrazione, subordinandola alla necessità di uno speciale permesso del principe, od assolutamente vietandola per un interesse fiscale e politico da cui nacque l'abuso che si appellò poi *diritto di albinaggio:* ma caduto il sistema feudale, cadute pure col progredire della civiltà quelle barriere di reciproca diffidenza che tenevano diviso popolo da popolo, aumentate in modo affatto sconosciuto al mondo antico le comunicazioni ed i commerci, anche il principio che ciascuno deve esser libero di scegliersi quella patria che meglio si confà alle proprie inclinazioni ed ai propri interessi tornò a farsi strada nella scienza, e ad essere generalmente accettato, tantochè quasi da per tutto è prevalso il concetto che la nazionalità abbia per essenziale fondamento la volontà dell' uomo, sia espressamente come tacitamente manifestata. Chè se nelle legislazioni dei singoli Stati si trovavano ancora verso la fine del secolo scorso, e si trovano, sebbene raramente, anche oggidì, delle tracce dell' antico sistema, trattasi però sempre di restrizioni d'indole positiva che variano da Stato a Stato, e che, come contrarie ad un principio di diritto naturale, non possono supporsi *a priori,* ma vogliono essere chiaramente provate e restrittivamente interpretate. (Citata Decis. Cassaz. di Torino 9 Dicembre 1879. Giurisprudenza XVII. pag, 158.)

Attesochè, per conseguenza, non potendo la libertà di emigrazione incontrare altro ostacolo se non in una speciale, espressa e chiara legge proibitiva nel diritto pubblico positivo della patria di

origine di colui che intende espatriare, sembri necessario esaminare se, in ordine alla causa attuale, siasi somministrata la prova della esistenza di una tal legge nella Reggenza di Tunisi.

Attesochè, sentendo la forza dell'accennato universale principio di libertà individuale, alcuno fra gli appellanti siasi accinto a provare la esistenza in Tunisi di una legge asserta impeditiva del libero esercizio della facoltà di espatriare, ed abbia prodotto in lingua araba il *Canoun Eddula*, che affermasi essere il Codice politico ed amministrativo della Tunisia, presentando, tradotto in lingua italiana, il solo Art. 92, così concepito « Il Tunisino, se si reca in « altro Stato per qualsiasi causa o scopo, che la sua assenza si pro- « lunghi o nò, consegua o nò la cittadinanza nello Stato nel quale « si è recato, *ritornando* nel Regno Tunisino sarà considerato sud- « dito dello Stato com'era per lo innanzi. »

Attesochè non sia a dubitarsi che se nel detto *Canoun Eddula* si fosse trovata una disposizione assolutamente proibitiva nella parte riguardante i casi di perdita della nazionalità, (i quali è a ritenere siano stati pure regolati, se è vero ciò che è scritto all'Art. 13 del Trattato fra l'Italia e Tunisi del 30 Decembre 1868, dove accennandosi a tunisini che abbiano conservato a norma delle patrie leggi la nazionalità tunisina s' include necessariamente il concetto che, secondo tali leggi, la nazionalità stessa possa perdersi,) certamente sarebbe stata quella disposizione messa innanzi, per cui il silenzio su tal punto, specialmente del Governo di Tunisi, che trovasi a causa per mezzo del suo rappresentante S. E. il Generale Heussein, ap-

parisce di un incontestabile significato esclusivo della esistenza di un diretto ed assoluto divieto.

Attesochè, costretti ad interpetrare il solo Art. 92 del detto Codice politico ed amministrativo, prima di ogni altra cosa occorra mettere in rilievo il senso letterale della disposizione corrispondente.

Non contiene essa per certo alcuna manifesta proibizione della facoltà di rinunziare alla cittadinanza tunisina, ed anzi presuppone necessariamente tal facoltà una volta che in modo espresso contempla il possibile che il tunisino consegua la cittadinanza straniera.

Prevedendo che questi si rechi in altro Stato per *qualunque siasi causa o scopo,* comprende, in questa lata locuzione, anco l'intendimento in lui di abbandonare la propria nazionalità.

Non vi è scritto che durante l'assenza, per qualunque tempo prolungata, egli continuerà ad esser considerato come suddito tunisino ed a conservare l'originaria cittadinanza; anzi le ultime parole del testo sono tali che prendono di mira il tempo futuro dopo il ritorno e quello anteriore alla partenza escludendo chiaramente, quanto alla considerata conservazione della nazionalità, il periodo intermedio dell'allontanamento.

La disposizione è insomma condizionata *al fatto del ritorno in Tunisi,* non momentaneo, s'intende, e transitorio, ma coll'intenzione di fermarvisi, e riguarda sostanzialmente il riacquisto della cittadinanza tunisina per parte di colui che se n'era spogliato col trasferirsi permanentemente all'estero; per cui resta affatto

estranea, ed inapplicabile a coloro che ne partirono, non più vi tornarono e ne morirono lontani.

Nè a questo concetto del riacquisto ripugnano le parole che ivi si leggono « *consegua o nò la cittadinanza nello Stato nel quale si è recato* » perchè è un fatto incontrastabile, ed in appresso sarà ampiamente dimostrato, che la perdita della originaria nazionalità è indipendente, e può non essere contemporanea, all' acquisto successivo di una cittadinanza diversa, sicchè ben potè prevedersi anco l' evento del non conseguimento di una nazionalità straniera, il quale non faceva venir meno la perdita che fosse stata già consumata della primitiva nazionalità ed il bisogno quindi di regolarne il ricupero.

E non è vero infine che meramente occasionale sia la contemplazione della specialità del ritorno, mentre è manifestamente condizionale, e se, come non è a dubitarsi, la disposizione di quest'articolo 92 consiste nello stabilire, per regola indistinta, che il tunisino *ritornato* sia da considerarsi suddito com' era prima, è logica necessità, per argomento a *contrario sensu*, inferirne che il tunisino *non ritornato* non possa essere considerato più suddito mai.

Attesochè nel fine d' interpetrare il testo del ricordato articolo di legge, sia per la libertà di emigrazione, sia per il divieto della medesima, l'una e l' altra parte abbiano prodotto certificati di varie autorità religiose ed amministrative, come il parere di alcuni membri del Consiglio dello Chaara in data Giugno 1877, l'attestazione rilasciata dai grandi Rabbini di Tunisi del Luglio di quel medesimo

anno, e la dichiarazione del Vice-Console del Regno d'Italia in Susa del 2 Novembre 1874, ma la Corte non creda di doversene occupare, perchè in questa causa i certificati, per loro natura e da qualunque parte provengano, non le ispirano troppa fede, perchè in ogni modo sarebbero fra loro in contradizione, e perchè infine quelli che sono addotti in conferma della disposizione asserta proibitiva resultante dall' Art. 92 del Canoun Eddula nulla sostanzialmente aggiungono o tolgono a quello che già emerge dalle parole con le quali la medesima apparisce formulata.

Attesochè, per ciò che attiene alla interpretazione dello spirito di questo disposto di legge, sia necessario prendere in esame tre documenti su cui li appellanti si appoggiano, e che sono la legge sulla naturalità emanata dalla Porta Ottomana nel 19 Gennaio 1869, la circolare diplomatica di S. A. il Bey, controfirmata Mustafà, e indirizzata, a nome del Governo Tunisino, ai Consoli delle Potenze straniere nell'anno 1866, e la officiale del Ministero degli affari esteri in Italia del 9 Agosto 1879 relativa alla domanda di naturalizzazione avanzata dal signor Giuseppe Samama.

Attesochè gli appellanti affermando che la Reggenza di Tunisi ha per principii fondamentali della sua costituzione quei medesimi che informano la legislazione dell' Impero Ottomano facciano ricorso alla citata legge turca del 1869, la quale non ammette lo svincolo della nazionalità se non a favore di quei sudditi che ne abbiano ottenuta una speciale autorizzazione col mezzo di un' Iradè imperiale, per giungere alla conclusione che la medesima legge sparge

viva luce sullo spirito dell' articolo 92 del Canoun Eddula, il quale deve essere appunto, secondo essi, interpretato sotto l'influenza dei principii riconosciuti e sanciti dalla legislazione della Turchia.

Ma questa loro tesi, se è incensurabile nella premessa da cui muove, non può accettarsi, perchè non conforme al vero, nella conseguenza che se ne trae, quella, cioè, di spiegare l' articolo 92 del Canoun Eddula con la legge turca del 1869 nel senso del divieto della libera espatriazione.

É incontrastabile la premessa da cui muove, perchè non è dubbio che la legislazione di tutti gli Stati Mussulmani, e così tanto della Turchia come dei Governi Barbareschi che ne sono tributarii o vassalli, tra cui la Reggenza di Tunisi, ha la sua base nel Corano che è ad un tempo legge politica, civile e religiosa, per cui l'Islamita non distingue lo spirituale dal temporale, e la fede che professa la manifesta in tutti gli atti della vita di cittadino. È per questo che tanto nella Turchia come in Tunisi, la legge religiosa *El Scheriat* è la vera legge, che ha per fonte il Corano e la tradizione, mentre la legge dello Stato o politica, sanzionata e pubblicata dal Sovrano, è *El Canoun* che non può violare i precetti della prima sebbene possa discostarsene per meglio regolare i rapporti della convivenza civile. E questa identità nei fondamenti della legislazione ha fatto sì che quando il Sultano con l' *Hatti-Scherif* del 3 Novembre 1839, e con l' *Hatti-Humaïoun* del 18 Febbraio 1856 proclamò in Turchia i grandi principii del progresso moderno, cioè l' uguaglianza civile e politica di tutti i sudditi ottomani senza distinzione di culto,

introducendo un diritto pubblico nuovo abrogatorio dell' antico, che era tanto discordante dalla civiltà, ne seguì subito l'esempio il Bey di Tunisi col modificare le istituzioni della Reggenza ed introdurre uguali riforme per mezzo dei Canoun o Boyouroldi del 1856, e del 1861. (Gatteschi. Manuale di Diritto pubblico e privato ottomano. Alessandria d' Egitto 1865. Introduzione p. XI, 270, 383 — Feraud-Giraud. De la juridiction française dans les Échelles du Levant et de Barbérie 2.e Edit. Paris - Aix 1866. Vol. I. pag. 45, e II p. 266, 271 e 283 dove sono riportati i surriferiti atti legislativi).

Ma la conseguenza che se ne vuol trarre quanto alla legge del 1869 sulla naturalità per l' influenza che possa avere onde mettere in rilievo, secondo li appellanti, lo spirito dell' Art. 92 del Canoun Eddula ha bisogno di una importante rettificazione. Prima di tutto giova avvertire che quella legge posteriore al 1860, epoca nella quale si afferma essere stato pubblicato il Canoun Eddula, è pure posteriore al 1864, anno in cui il Caid Nissim Samama abbandonò il territorio della Tunisia. Ora, se la legge del 1869 avesse sanzionato o confermato, in materia di perdita di nazionalità, i principii legislativi anteriormente in vigore in Turchia, e per analogia di legislazione anco in Tunisi, potrebbe avere l' argomento delli appellanti un plausibile e ragionevole fondamento; ma siccome al contrario introdusse in questa parte un diritto nuovo senza alcun effetto di retroattività, così è col diritto antico e non col diritto nuovo che deve interpetrarsi l' Art. 92 del Canoun Eddula. Ed il diritto antico stà per la libertà di espatriazione.

Consultando infatti i documenti diplomatici che accompagnarono la pubblicazione della legge turca del 1869 sulla naturalità, noi troviamo il Memorandum del Governo Ottomano del 21 Aprile di quell'anno diretto da Aalì Pachà, granvisir, a Djemed Pachà, ambasciatore del Sultano a Parigi, nel quale si giustifica appunto la introduzione del nuovo principio che per perdere la nazionalità ottomana occorra la preventiva autorizzazione del Sovrano, e chiaramente si dichiara — ivi — « Le gouvernement imperial a de tout « temps reconnu que le droit de l'individu de quitter son pays « d'origine, d'adopter une nouvelle patrie et de s'établir là où l'ap- « pellent ses interêts ou sa convenance, est un droit découlant de « la liberté individuelle. Mais depuis longtemps il a eu à lutter « contre les abus qui devaient, par la force des choses, découler des « capitulations et qui augumentaient de jour en jour » e questi abusi consistevano in ciò che i sudditi ottomani, nel desiderio di profittare della posizione eccezionale e privilegiata creata dalle capitolazioni agli stranieri residenti nell'Impero, mettevansi sotto la protezione di una missione o di un consolato esteri, tanto che erasi formato in Turchia un corpo di protetti stranieri il di cui numero oltrepassava quello dei sudditi stranieri medesimi. La Sublime Porta cercò di rimediarvi col Regolamento del 1863 il quale limitò il numero delli indigeni che ogni consolato poteva impiegare al suo servizio, e definì la natura, l'estensione e la durata della protezione acquisita dagli impiegati privilegiati, ma invano, perchè avvenne invece che patenti di naturalizzazione venivano rilasciate a sudditi

ottomani i quali non avevano mai messo piede fuori del territorio del loro paese di origine, per cui il numero di questa specie di naturalizzati all' estero aumentava a misura che quello dei protetti diminuiva — Bisognava, dice il Memorandum, opporre una diga a questa inondazione, ed è per questa ragione che si promulgò la legge surriferita la quale, come ivi si legge « en vue et dans le but uni-« que d'empêcher le sujet ottoman, ayant son domicile dans l'em-« pire, de se soustraire à son autorité légitime, exige, sans effet « retroactif, l'autorisation prèalable du souverain pour le change-« ment de nationalité. Le gouvernement impérial est en devoir de « poser et de maintenir cette condition qui paraît, il est vrai, re-« streindre les droits découlant de la liberté individuelle ; mais tant « que les étrangers continuent à ne plus être soumis au droit com-« mun en Turquie, il n'a malheureusement pas d'autre alternative. » (Cogordan. La nationalité au point de vue des rapports internationaux. Paris 1879. Troisième partie. Documents internationaux. GG: France-Turquie pag. 481). Dal che ne deriva che avanti il 1869 i principj legislativi erano pienamente favorevoli alla libertà di emigrazione, e che l' Art. 92 del Canoun Eddula deve interpretarsi con la scorta di quelli.

Ed anche quando si volesse risalire al diritto pubblico antico mussulmano, quello, cioè, anteriore alle riforme, che, come superiormente è stato detto, furono introdotte nella Turchia ed in Tunisi, si troverebbe che anche allora la libertà di emigrazione era ammessa in virtù del diverso principio politico per il quale lo Stato respin-

geva dal proprio seno il figlio ingrato che aveva disconosciuto i legami che lo avvincevano alla patria, in quanto chè l'indigeno che senza il permesso del Governo abbandonava il territorio dell'impero ed andava a stabilirsi in paese straniero perdeva, come in pena, per questo solo suo fatto, la qualità di suddito ottomano (Gatteschi, cit. Manuale del diritto pubblico e privato ottomano pag. 386-7.)

L' argomento surriferito dunque della difesa degli appellanti può avere un valore, non per la interpetrazione dell' art. 92 del Canoun Eddula, ma soltanto per la legislazione tunisina posteriore al 1869. E non è esatto quello che in proposito sostiene la difesa degli eredi testati sull'autorità del Beach Lawrence, vale a dire che la legge turca del 1869 sulla naturalizzazione fosse affatto priva di autorità e d'influenza nella Tunisia, com'erasi inteso d'accordo tra i Governi francese ed italiano, perchè quando il Beach Lawrence nel suo Commentario del diritto internazionale di Wheaton dice a pag. 263 del 1.° Volume, il quale venne stampato a Lipsia nel 1868, che le istituzioni dalla Sublime Porta stabilite per trattati non sono state mai applicate a Tunisi, chiaramente le specifica e dichiara che intende parlare di quelle relative ai rapporti mutui di politica dipendenza fra Tunisi e la Turchia, rapporti che le Potenze, cioè l'Italia, la Francia e l' Inghilterra, non volevano nel 1864 cambiati a malgrado degli avvenimenti di cui la Tunisia era allora il teatro per l' insorta ribellione contro la Reggenza, e sono appunto nel senso del mantenimento dello *statu quo* territoriale e politico di quel Vice Reame ivi riportate le note dell' Ottobre 1864 del Ministro francese

Drouyn de Lhuys e del Ministro italiano generale La Marmora. D'altronde nel 1868 il Beach Lawrence non poteva tenere parola della legge turca di naturalità del 1869, perchè non era stata ancora promulgata, e quando nel Volume 3.° del suo Commentario, che venne poi in luce a Lipsia nel 1873, riportò a pag. 222 la legge anzidetta, nessuna dichiarazione aggiunse la quale importasse la esclusione della eventuale influenza di quella legge sulla posteriore legislazione della Reggenza di Tunisi.

Attesochè neppure la circolare diplomatica di S. A. il Bey, controfirmata Mustafà, ed indirizzata nel 1866 ai consoli delle Potenze straniere manifesta, come pretenderebbe la difesa degli appellanti, la ragione animatrice dell'art. 92 del Canoun Eddula, nel senso cioè di un disposto di legge inducente il patto indelebile di subjezione, o la necessità del sovrano assenso alla espatriazione.

Ed invero in detta circolare trovasi scritto in idioma inglese quanto appresso, che tradotto in italiano, suona così: « È pervenuto « alla nostra cognizione che alcuni dei nostri sudditi hanno rice- « vuto protezioni e passaporti da qualche governo estero, per cui « veniamo ad informarla che noi non saremo a riconoscere nè la « protezione nè i passaporti che sono stati accordati ai nostri sud- « diti e indigeni del nostro paese, e continueremo a considerarli « come gli altri nostri sudditi. Abbiamo creduto proprio di preve- « nirla di ciò per sua norma. »

Ora è evidente che il contenuto di questa circolare nulla ha che fare coll' art. 92 del Canoun Eddula, il quale non è affatto ivi

menzionato, e si riferisce manifestamente agli abusi occasionati dalle capitolazioni, che sono pure in vigore nella Reggenza di Tunisi, in relazione ai quali i sudditi tunisini, senza neppur muoversi dal territorio del loro paese, sottraevansi alle autorità del loro Governo col porsi sotto la protezione dei consoli stranieri: quelli stessi ed identici abusi che furono lamentati dalla Porta Ottomana, la quale per rimediarvi emanò la ricordata legge del 1869 sulla naturalità, e che in questi giorni lo sono pure per uguali motivi dal Sultano del Marocco, e per cui si è convocata a Madrid una conferenza internazionale delle Potenze europee.

Attesochè il terzo documento nel quale, a giudizio della difesa degli appellanti, si contiene la interpetrazione del più volte rammentato articolo del Canoun Eddula in materia di nazionalità, consista in una officiale del ministero degli affari esteri del regno d'Italia, in data 9 Agosto 1879, dalla quale rilevasi che la domanda avanzata dal Sig. Giuseppe Samama, onde ottenere la naturalizzazione italiana per decreto reale, non potè venire accolta per la ragione essere regola costantemente seguita che non si accordi mai la nazionalità italiana a chi prima non siasi svincolato in modo assoluto da ogni legame col suo governo, e così senza provare l'assenso delle competenti autorità dello Stato che si abbandona, aggiungendosi che il Governo tunisino, alla pari di parecchi altri, continua a considerare quali suoi sudditi tutti coloro che abbiano acquistato, senza il suo permesso, un'altra nazionalità.

Però contro documento siffatto sono da opporsi i seguenti ri-

flessi. Prima di tutto, prescindendo anco dall'esaminare qual valore giuridico possa attribuirsi ad una nota burocratica, per sè stessa considerata, di un uffizio dell'amministrazione centrale governativa, certo è che quanto nella medesima si enuncia apparisce contrario alla legge in quanto il sistema che si afferma costantemente seguito dal Governo italiano nel concedere la naturalità per decreto reale aggiungerebbe una nuova condizione che non solamente il Codice civile non ha espressa, ma che ha inteso di non volere, come rilevasi dalla relazione Pisanelli al progetto del Codice stesso (al 1.° libro pag. 4) dove è detto: « che in omaggio al principio della li-« bertà individuale, qual fondamento della nazionalità, la legge am-« mette che lo straniero possa acquistare la cittadinanza nel Regno « senza che gli venga richiesto il consenso dello Stato a cui esso « appartiene »; e se alla pratica amministrativa sopra ricordata si dà per ragione quella di prevenire l'inconvenienti che deriverebbero dalla coesistenza in un individuo di due nazionalità, è da rispondersi che tali inconvenienti si possono eliminare soltanto legislativamente o per mezzo di speciali norme da aggiungersi al Codice civile, o mediante convenzioni diplomatiche, ma finchè la legge rimane com' è, non è dato contrapporle una pratica evidentemente alla medesima contraria — Che poi non sussista il costante sistema che in detta ministeriale si allega lo prova a luce meridiana il fatto che il Caid Nissim Samama chiese ed ottenne nel 1866 il decreto Reale della italiana naturalità senza che gli fosse richiesta od avesse somministrata la prova dell'autorizzazione del Bey di Tunisi

a lasciare il territorio della Reggenza — Che infine, quand' anche un qualche valore potesse accordarsi al contenuto in detta ministeriale, esso non potrebbe tutto al più riferirsi che all' epoca posteriore al 1869 per l'influenza che la legge turca sulla naturalità, prescrivente la necessità del sovrano assenso alla espatriazione, avesse potuto esercitare, per identità di fondamentali principii, nella legislazione della Tunisia. —

Attesochè, ritenuto che l'art. 92 del Canoun Eddula non implichi il concetto della sudditanza indelebile, nè della necessità del sovrano assenso alla espatriazione, ma ammetta invece la libera facoltà nel suddito tunisino di rinunziare alla propria patria, apparisca opportuno rispondere all'obietto che vien fatto di non potersi supporre che in quel Vice-Reame il ricupero della cittadinanza potesse compiersi puramente e semplicemente, mentre la maggior parte degli Stati, quali più, quali meno, lo sottopongono ad alcune formalità e condizioni — E la risposta sta nel considerare che il riacquisto della perduta nazionalità, il quale in genere si facilita sempre perchè, madre benigna, la patria accoglie indulgente i figli che al suo seno ritornano, tanto maggiormente doveva agevolarsi in specie nelli Stati musulmani dove fino al 1869 la cittadinanza identificavasi con la professata religione di Maometto, per cui era naturale si favorisse in tutti i modi il ritorno dei fedeli nella terra dell'Islam; e sia pure da aggiungere che il ritorno nel paese, ben inteso *animo manendi* e non in uno scopo passeggero, costituiva appunto una speciale condizione al recupero della nazionalità, e che se per

i trattati fra la Toscana e la Tunisia del 1822 e del 1846 l'israelita livornese,il quale si recava nella Reggenza con l'intenzione di rimanervi, diveniva per ciò solo suddito di quel paese, non è a meravigliarsi che il nazionale tunisino, ritornandovi nello stesso modo dopo averla abbandonata, potesse senz' altro reintegrare la nazionalità che aveva perduto per il fatto del suo allontanamento. —

Attesochè per ultimo, e sempre in relazione alla potestà di abdicare, si sostenga dalla difesa delli appellanti che anco non esistesse in Tunisi l'art. 92 del Canoun Eddula e mancasse quindi una disposizione di legge positiva che alla teoria della libertà di espatriare contraddicesse, pure dovrebbe sempre escludersi nel nazionale tunisino la facoltà di rinunziare alla patria, perchè la perpetuità del vincolo di subiezione è fondamento essenziale della costituzione delli Stati orientali.

Ma contro questo asserto stà la massima indubitata di diritto internazionale privato, stabilita sui principii di ragione e sui risultati dell' esperienza, che la libertà di espatriare non è riconosciuta in quelli Stati dove il rapporto tra il suddito ed il sovrano è un rapporto necessario, in quanto si fonda sulla territorialità che fa dell' uomo l'accessorio del suolo, come avveniva sotto il regime feudale, e, fino al bill di naturalizzazione del 1870, anco in Inghilterra, in cui prevalse la massima *nemo potest exuere patriam*, mentre nelli Stati dove la sudditanza è un rapporto libero, fondato sulla personalità e sull'origine nazionale come motivo e limite della comunanza del diritto positivo, ivi il cangiamento di nazionalità è

ammesso senza contrasto. E ciò afferma, sull'autorità del Savigny, il Beach Lawrence nei citati suoi Commentari di diritto internazionale privato, dichiarando che mentre un tempo presso i Germani, all' epoca delle loro migrazioni ed anco dopo che furonsi stabiliti sul territorio dell' impero romano, il principio della nazionalità respettiva continuò ancora nel sistema dei diritti personali proprii dei primitivi abitanti dei nuovi Stati fondati dalla conquista, così ai nostri giorni i paesi mussulmani ci offrono appunto l' immagine la più completa di questa specie di comunanza di diritto negli ultimi avanzi delle leggi religiose e civili ivi tutelati agli ebrei, agli armeni, ed ai greci, e nella posizione eccezionale di vera estraterritorialità accordata mediante le capitolazioni alli stranieri ivi residenti. (Beach Lawrence op. cit. Vol. III, p. 4. e 229). Infine per sempre più dimostrare che dagli Stati maomettani non si riconosce il vincolo della sudditanza indelebile, che va dappertutto a sparire non vedendosi oggi se non nella Repubblica di Venezuela e nei Cantoni di Ginevra e di Neufchâtel, è altresì da considerare che essendo stati i Sovrani ottomani i primi ad ammettere l'abolizione dei diritti di albinaggio, ciò che fecero fino dai tempi più antichi e quando tali diritti eran sempre in pieno vigore in Europa, (Gatteschi diritto pubblico e privato ottomano prefaz. pag. XI,), ne avvenne che per tal modo ciascuno potè in quei territorii godere di fatto di quasi tutti i vantaggi di una naturalizzazione universale, senza bisogno di una recognizione formale del diritto di espatriazione, ed a malgrado delle teoriche politiche fondate sul principio della subiezione perpetua. E

questo tanto più in relazione alli ebrei, alli armeni, ed ai greci nati o dimoranti nella Turchia e nelli Scali del Levante, ai quali, come si è detto, concedevasi il benefizio del loro diritto personale, e che essendo sudditi più che cittadini di quelli Stati, perchè il Corano, legge ad un tempo religiosa e civile degli ottomani, era incomunicabile agli infedeli, avevano, in confronto degli altri, minori vincoli verso il sovrano, il quale, se poteva avere un interesse a non perdere i veri e propri cittadini professanti la religione musulmana, non ne aveva alcuno a tenersi legati i miscredenti che non di rado venivano perfino con la violenza espulsi dal suo territorio.

Attesochè non conoscendosi dunque in Tunisi l'esistenza di regole positive, precise, ed espresse sull' acquisto e sulla perdita della nazionalità, ed avendosi soltanto per l' art. 92 del Canoun Eddula più che sufficienti argomenti per ritenere ammessa la libertà di espatriazione, e che il ritorno nel territorio tunisino con la intenzione di fermarvisi faceva ricuperare la perduta cittadinanza, apparisca chiaro che la questione riguardante il Caid Nissim Samama debba risolversi, non con criteri attinti ad una piuttostochè ad altra legge, sia francese, sia italiana, nel caso inapplicabili, ma con la scorta delle pure teorie del diritto internazionale privato di fronte alle quali la nazionalità, fondandosi esclusivamente sulla volontaria elezione dell' individuo, espressa o presunta, e non sull' inconcepibile idea di un contratto passato fra suddito e sovrano, la rinunzia alla medesima, non vietata nella Reggenza di Tunisi, poteva dallo stesso Samama operarsi mediante la corrispondente manifestazione della sua volontà.

Attesochè passando quindi ad esaminare se egli prima della sua morte avesse voluto abdicare ed abdicato avesse effettivamente alla nazionalità tunisina, la Corte desuma questa di lui tacita volontà, ed il fatto correlativo con le sue sequele giuridiche, dalle seguenti circostanze.

1.° dall'abbandono che egli fece del territorio tunisino nel 1864, dove più non ritornò, essendo morto a Livorno nel 1873, abbandono accompagnato dall' *animus manendi, commorandi, aut non revertendi.*

2.° Dalla domanda da lui avanzata per ottenere la italiana naturalità.

3.° Dall'emanazione del relativo Decreto Reale di concessione avvenuta, sulle di lui istanze, nel 25 Agosto 1866.

Attesochè quanto all' abbandono del proprio paese per un altro, *animo manendi, commorandi aut non revertendi,* sia ad osservarsi in diritto come gli scrittori di gius internazionale privato insegnino che quando una persona và in altro luogo con l'intenzione di farne la sua permanente residenza, ed il suo fisso domicilio, ad onta che vi sia andata nell' intendimento di restarvi un tempo indefinito, ed anco serbando una vaga aspirazione di ritornare a qualchè epoca futura nel proprio paese natale, questa fissazione di costante dimora, dove va a formarsi il nuovo centro dei suoi affari e dei suoi rapporti giuridici, è più che sufficiente per non rendere simulata la sua emigrazione dalla patria, e per avvalorare il cangiamento della nazionalità successivamente operato con la domanda ed il conseguimento di una straniera naturalizzazione.

Atteso, in fatto, che l'abbandono anzidetto si compisse dal Caid Nissim Samama con l'animo di rimaner lontano dal proprio paese e di godere dei benefizi di una convivenza civile diversa da quella del suo luogo nativo, emerga bastantemente provato dall'avere egli lasciato la Reggenza nel 1864, e non esservi tornato mai più; dall'avere seco condotto le persone più care ed i suoi familiari e dipendenti; dall'avere asportato i suoi beni, registri, titoli, valori, e tutte le carte domestiche state riunite poi nel suo ultimo archivio, l'inventario delle quali dopo la sua morte durò per più anni; e dall'avere fatto acquisto d'importanti proprietà immobiliari, cioè due palazzi e due ville in Parigi, ed un grandioso palazzo in Livorno, dove poi prese domicilio, e dove passò gli ultimi anni della sua vita.

Attesochè i particolari argomenti che si pongono innanzi e si contrappongono per ammettere da una parte ed escludere dall'altra nel Caid Nissim Samama *l'animus redeundi* nella sua patria originaria, non appariscano, per l'indole loro e per il mutuo conflittarsi ed il conseguente scemare di valore, tali da aver forza di attenuare la importanza delle surriferite circostanze di fatto, sulle quali non può cadere nè cade contestazione, e che accompagnarono e qualificarono l'abbandono per di lui parte del territorio della Reggenza.

Nè contro le medesime possano tenersi a calcolo le espressioni di vaghe promesse di ritorno che si leggono nelle private lettere e corrispondenze del Caid Nissim con gli amici ed aderenti della Tunisia nei primi mesi ed anni dalla sua partenza, giacchè non è supponibile che egli volesse subito scuoprire i propri intendimenti

e senz'altro manifestare il proposito di stabilirsi permanentemente all' estero ; e non possano del pari valutarsi le parole che in quelle stesse private lettere stanno ad esprimere il di lui affetto alla terra natale, agli uffici coperti, e per fino al suo sovrano, perocchè, se è libera la rinunzia alla propria nazionalità, non ne viene per questo che il rinunziante trasferendosi in altro civile consorzio abbia a dimenticare il luogo dove nacque, dove fu nutrito infante, dove crebbe in mezzo ai parenti, circondato dai suoi concittadini, e protetto dalle leggi ed autorità del suo governo, ed abbia senz'altro a cancellare quel sentimento indelebile, ed insieme dovere di gratitudine, verso la patria, quasichè col cangiare di nazionalità venga ad infrangere il vincolo morale che ad essa lo lega come lo schiavo spezza la propria catena. Tanto più riflettendo che a questa specie di corrispondenze del Caid Nissim se ne possono contrapporre altre negli atti che pure dimostrano come egli fosse anco attaccato al nuovo paese di sua elezione, e come si considerasse veramente sciolto dai rapporti di sudditanza verso il Vice Reame di Tunisi fino al punto di provocare nei suoi affari, colà pendenti, l' ingerenza e la tutela del consolato italiano.

Nè finalmente contro la gravità ed importanza delle circostanze di fatto che caratterizzano l'abbandono per di lui parte del territorio tunisino abbiano concludenza, bene considerati, i due argomenti sui quali specialmente si fonda la difesa degli appellanti vale a dire l'incarico di giurato asserto datogli dal Governo tunisino all'Esposizione di Parigi per le industrie del Marocco, e le parole trovate scritte nel

così detto *Libro conosciuto*, il confidente dei suoi intimi pensieri e segreti, così concepite: « avendo veduto che si è prolungato il mio « soggiorno a Parigi ed hanno spacciato intorno a me che io, Dio « guardi, non ritorneremo in Tunisi, hanno così scoperto la loro « malvagità, poichè, credendo ch' io sia molto ricco, stannomi fa- « cendo delle liti, ognuno di una specie di liti per prendermi i miei « denari. » — Non il primo argomento perchè dalle relative lettere, in atti esistenti, non è dimostrato che egli chiedesse l'autorizzazione di essere giurato, ma risulti invece essere stato questo un incarico non domandato, e perchè infine l'avere accettato tale funzione per le industrie del Marocco non può influire sulla prova della conservazione della qualità di tunisino, poichè questa qualità, se avrebbe potuto essere condizione necessaria per rappresentare all'Esposizione di Parigi i prodotti di Tunisi, per il che fu invece destinato, siccome rilevasi da quelle stesse lettere, il Barone Jules, nulla aveva che fare con la rappresentanza di uno Stato diverso, qual'era quello del Marocco. — Non il secondo argomento, tratto dalle intime confidenze dell'animo suo depositate nel *Libro conosciuto*, perchè male può trovarsi una seria determinazione di volontà negli sfoghi di un animo esacerbato per accuse credute ingiuste, i quali esprimevano piuttosto in lui il pensiero ed il sentimento che, senza disonore, avrebbe pur sempre potuto comparire di nuovo nel territorio della sua antica patria e mostrarvisi a fronte scoperta e serena.

Attesochè sia poi indubitato che il Caid Nissim Samama avanzò al Governo italiano apposita domanda per conseguire la italiana na-

turalità, e quindi manifestò la volontà di cangiare la patria, uno degli estremi necessari per dare alla naturalizzazione l'effetto della perdita della nazionalità, il quale non si avrebbe ove la naturalizzazione stessa venisse conferita, non al seguito d' istanza individuale, ma per determinazione spontanea di un estero Stato, imperocchè la nazionalità abbia il suo fondamento nella libera elezione, e la naturalità, come atto che realizza il principio teorico del diritto di espatriare, ne costituisca il pieno e solenne riconoscimento. (Cassaz. di Torino 9 Dicembre 1879 Giurisp. Anno XVII, pag. 159).

Attesochè, per ultimo, sia pure del pari certo che non solo il Caid Nissim Samama domandò la naturalità nel Regno, ma riportò la relativa concessione mediante il R. Decreto che a suo favore venne emanato nel 25 Agosto 1866, ed in tal guisa perdè fin da questo momento la qualità di nazionale tunisino, perdita che non sarebbesi potuto dire verificata avanti, in quanto egli richiedente avrebbe potuto sempre desistere, per mutato consiglio, dalla fatta domanda, ovvero non venire nella medesima esaudito.

E che la perdita della nazionalità tunisina nel Caid Nissim così si compiesse la Corte lo ritiene per le seguenti considerazioni;

Non è dubbio che ogni Stato regola con leggi proprie l'acquisto e la perdita della cittadinanza entro i confini del proprio territorio nazionale.

Nei rapporti dunque che intorno alla nazionalità una persona possa avere con Stati differenti, bisogna distinguere essenzialmente due fatti, l'acquisto della cittadinanza nuova e la perdita dell'antica;

il primo è regolato esclusivamente dalla legge del paese nel quale quella si ottenne, la seconda dipende unicamente dalle norme scritte nella legge del paese a cui in precedenza la stessa persona apparteneva.

Ora le legislazioni dei diversi Stati, nello stabilire i fatti che danno luogo all' acquisto ed alla perdita della cittadinanza, dispongono ciascuna differentemente, avuto riguardo alle condizioni fisiche, morali, economiche e politiche della respettiva società nazionale che sono destinate a governare, e punto si preoccupano se quei medesimi fatti siano abili a produrre i correlativi acquisto o perdita di una cittadinanza diversa; dal chè necessariamente ne può conseguire, e ne consegue, che la perdita dell' antica nazionalità e l' acquisto della nuova non si operino nello stesso tempo, e che uno Stato consideri un individuo non più come suo suddito, perchè ha già volontariamente eseguito tutto quello che ivi era prescritto per l'effetto di perderne la qualità di membro, mentre un altro Stato non l'abbia ancora ammesso tra i suoi cittadini, in quanto non ha ancora adempiuto alle condizioni ivi richiesto per acquistare efficacemente la cittadinanza e poterne esercitare i diritti.

Esaminando con la scorta di questi incontestati criterii il caso del Caid Nissim Samama troviamo che, appartenendo egli ad uno Stato nel quale fa difetto, o non è conosciuta, una legge positiva speciale sulla perdita dellla nazionalità, ma invece è ammesso il principio della libera espatriazione, e dalla condizione ivi prescritta per il ricupero della nazionalità istessa, qual'è il ritorno *animo ma-*

nendi nel paese di origine, si argomenta con fondamento che ad indurre la perdita di quella bastar possa l'abbandono definitivo dello stesso paese, si ha quanto basta per ritenere che il Caid Nissim avendo chiesto, siccome chiese, ed ottenuto, siccome ottenne, un decreto di naturalità in Italia dopo avere abbandonato, per una permanente residenza all'estero, il suo territorio nazionale, abbia posto in essere tutti quei fatti che, di fronte alla condizione legislativa del suo paese, manifestano la più chiara, per quanto tacita, determinazione della volontà in lui di rinunziare alla cittadinanza tunisina, comecchè inconciliabili col mantenimento della medesima.

Ma siccome in Italia, come si è superiormente notato, la concessione del R. Decreto di naturalità provocata dalle istanze dello straniero, non basta a fargli acquistare la italiana cittadinanza essendo per ciò necessari altri fatti successivi, come il giuramento di fedeltà e la registrazione dello stesso R. Decreto all'uffizio dello Stato civile, costituenti altrettante condizioni sospensive e non resolutive di detto acquisto, così il Caid Nissim Samama, non avendo sodisfatto a queste ultime forme, ha reso improduttiva di effetto la ottenuta concessione, nel senso di non essere altrimenti più ammesso all'esercizio dei diritti che gli avrebbe conferito la cittadinanza nuova se avesse fatto tutto quello che, di fronte alle leggi italiane, era necessario, per giungerè all'efficace conseguimento della medesima, ed il di lui pentimento, seppure pentimento vi fù, se può riferirsi all'acquisto della nuova cittadinanza, è senza alcuna influenza sulla perdita dell'antica che era già divenuta un fatto compiuto.

Ciò premesso deve concludersi che per il Caid Nissim fu reale e completa la rinunzia alla nazionalità tunisina di cui la perdita si verificò al momento della emanazione dell'anzidetto R. Decreto di naturalità, e rimase indipendente e fu scompagnata dal correlativo e contemporaneo acquisto della cittadinanza italiana, per l'omissione dell'adempimento di fatti successivi riferentisi tutti unicamente all'efficacia di quell'acquisto.

Ora se volesse sostenersi che la perdita della nazionalità tunisina in lui non si verificò perchè questi ultimi fatti, richiesti dalla legge italiana, non ebbero compimento, si confonderebbe evidentemente l' acquisto della nuova nazionalità con la perdita dell'antica, si assumerebbe come requisito essenziale di tale perdita in uno Stato ciò che invece è condizione necessaria di detto acquisto in uno Stato diverso, e si proclamerebbe l' assurdo che il nostro legislatore potesse dare alle sue proprie leggi un' azione qualunque al di fuori del territorio sul quale si estende la sua sovrana autorità.

Attesochè le premesse considerazioni non rimangano vulnerate dall' obietto che si fa dalla difesa degli appellanti, che. cioè, la perdita dell' originaria cittadinanza deve intendersi avvenire per l' incompatibilità sua con altra diversa, talchè la prima non si possa perdere se non in quanto contemporaneamente l' altra si acquisti, e, finchè la nuova non siasi perfettamente conseguita, l' antica continui sempre a sussistere, giacchè qui evidentemente si scambi il fatto del conflitto positivo e reale, che abbiamo superiormente notato verificarsi tra due legislazioni di Stati diversi in materia di nazionalità,

con un principio di diritto capace di eliminarlo. Certamente il *desideratum* sarebbe che le legislazioni positive dovessero regolare la materia così che nè alcun intervallo si verifichi fra la perdita della cittadinanza anteriore e l' acquisto della posteriore, nè la nazionalità di prima continui, nemmeno per breve tempo, a sussistere dopo divenuta efficace quella che l' individuo ottenne nel nuovo Stato; ma questo *desideratum,* per cui viene eliminato ogni conflitto, non può realizzarsi se non per mezzo di una legge che specialmente contempli e regoli il caso, o mediante un trattato internazionale; mai in via amministrativa sulla base di buoni uffici fra i governi di Stati diversi, perchè il diritto non è affare di *Comitas* o cortesia fra le nazioni, e molto meno dai tribunali, debito dei quali è applicare la legge dello Stato qual' è senza guardare a quelle che regnano al di là della frontiera. (Corte di Cassaz. di Firenze. Decis. 3, Febbraio 1879, Annali di Giurisp. Italiana Anno XIII. I. 140.)

Nè ha rilevanza a questo proposito la decisione della Corte di Cassazione di Parigi del 18 Febbraio 1875 su cui gli appellanti si appoggiano e nella quale si sarebbe detto che un francese non perde la sua qualità se non in quanto acquisti una nazionalità nuova vera ed effettiva divenendo suddito di un altro Stato, imperocchè, come rilevasi dal contenuto di quella decisione, e dalle annotazioni fatte alla medesima nel *Journal du Palais* dove trovasi inserita, (1875. pag. 481) venne discussa e decisa una questione affatto diversa dall' attuale, per la ragione che in quel caso trattavasi di stabilire se le patenti inglesi di *Denisation,* le quali è noto equivalere in In-

ghilterra a lettere importanti concessione di domicilio e non di nazionalità, (Beach Lawrence. Op. cit. Vol. III pag. 235) potessero produrre l'effetto della vera e propria naturalizzazione, quello, cioè, di far divenire lo straniero membro di un altra società politica. Per cui la Corte di Cassazione di Parigi, unicamente a questo scopo e nel senso escludente questo effetto, emise la surriferita dichiarazione, senza occuparsi e risolvere la questione ben differente se quando si fosse chiesto ed ottenuto una vera e propria nazionalità straniera non s'incorresse, malgrado questo fatto, nella perdita della qualità di francese.

Attesochè la difesa delli appellanti per sempre più confortare il suo assunto si faccia pure a sostenere che l'ipotesi di un uomo senza nazionalità, quale necessariamente discenderebbe dalle cose sopra ritenute, non è affatto ammissibile per più ragioni ; perchè la nazionalità, come stato di giuridica pertinenza ad un popolo politicamente costituito, consiste essenzialmente nel diritto che è permanente e non suppone intervalli; perchè sarebbe ridurre l'uomo *ex lege* e nello Stato selvaggio; e perchè infine non è un istituto riconosciuto dal diritto internazionale privato. Ma nessuna di queste ragione sembri alla Corte fondata.

Non la prima, poichè quando l'appartenenza di una persona ad uno Stato venga meno per la cessazione del rapporto giuridico sul quale si fonda, senza che un identico rapporto giuridico sia sorto tra la stessa persona ed uno Stato diverso, al diritto che viene a mancare necessariamente si sostituisce il fatto dell'assenza di na-

zionalità a cui non si può riparare se non nei modi sopra ricordati.

Non la seconda, perchè non è vero che col potere l' uomo perdere una cittadinanza senza acquistarne altra, o prima di acquistarne una diversa, venga per questo a ridursi al di fuori di ogni legge e dello stato sociale, in quanto se cessa di far parte di un aggregazione politica, ai vincoli antichi succedono quelli della convivenza civile nel paese dove si trasferisce, le leggi del quale, insieme ai principii della universale giustizia, egli è pure obbligato di rispettare, talchè la giuridica appartenenza ad un popolo politicamente costituito può dirsi quasi esistere sempre, tanto se il titolo del diritto stia nella patria, quanto se stia nel domicilio civile.

Non finalmente la terza, giacchè l' uomo privo di nazionalità, se non è un istituto di diritto internazionale privato, è però un fatto internazionale che non ammette contrasti incominciando dagli antichi *apolides* della Grecia, e dalli *extorres* dei Romani, e venendo ai veri e propri *Heimatlosen* dell' epoca moderna, così chiamati con tedesco vocabolo ; fatto internazionale risultante in modo fatale ed inevitabile dal materiale conflitto dei principii informatori delle legislazioni dei vari paesi, alla pari di quello dell' uomo che si presenta con doppia contemporanea nazionalità.

È vero che i cultori di questo ramo del diritto si affaticano per la preparazione di un Codice internazionale, il quale nel campo degli interessi privati elimini li accennati conflitti fra le legislazioni diverse, e prevenga gli inconvenienti anzidetti, ed un potente soc-

corso ricevano in questi studi dalli sforzi di nobilissime associazioni, quali la Società nazionale delle scienze sociali in Inghilterra, la Società di legislazione comparata in Francia e l' Instituto scientifico permanente di diritto internazionale fondato a Gand nel 1873. È vero pure che parzialmente si è cercato quà e là di provvedere alle persone prive di nazionalità sia per mezzo di leggi speciali, come fecero la Francia con quelle del 7 Gennaio 1851 e 16 Decembre 1874, il Belgio con quella del 3 Giugno 1870, e la Svizzera con la legge federale del 3 Decembre 1850, sia mediante appositi trattati diplomatici, come hanno fatto la Confederazione dell'Alemagna del Nord e li Stati uniti dell' America settentrionale con la convenzione del 22 Decembre 1868, non che l' Austria Ungheria e li stessi Stati Americani con l' altra del 20 Settembre 1870. Ma fino a che universalmente non siano convenute e formulate dalle varie nazioni identiche norme, portanti l' armonia nelle leggi respettive sull' argomento dell' acquisto e della perdita della nazionalità, quel fatto anormale si verificherà sempre e non potrà rimanere dissimulato, come senza regola che lo governi, quantunque le giuste aspirazioni del diritto costituendo, nell' ordine dei rapporti privati internazionali, siano quelle di assicurare, in un avvenire più o meno lontano, l' applicazione della triplice norma, che ogni uomo debba avere una patria, che debba averne una sola, e che sia in facoltà di liberamente cangiarla.

Attesochè ritenuto ed ammesso che il Caid Nissim Samama avesse potuto e voluto abdicare, ed abdicato avesse effettivamente

alla nazionalità tunisina, si obietti la invalidità ed inefficacia di tale abdicazione per il motivo che essa costituì una mutazione fraudolenta di nazionalità, in pregiudizio dei diritti del suo principe al quale non aveva ancora reso conto della gestione tenuta in relazione ai pubblici uffici occupati nella Reggenza. Per altro tale obietto non ha in fatto rilevanza alcuna quando si consideri che il Governo del Bey, il quale è intervenuto nell'attuale contestazione come creditore non del defunto Caid Nissim, ma invece di Salomone o Momo Samama, è stato in silenzio per ben nove anni, e non ha mai, finchè il primo era in vita, contro di esso promossa alcun'azione giudiziale, e solo dopo la di lui morte, in esperimento di diritti che non ha ritenuto per nulla pregiudicati dal fatto della rammentata abdicazione, ha istituito in Italia un giudizio di rendiconto contro la successione Samama; e quando principalmente si rifletta che manca affatto nel caso la prova, del resto per sè stessa difficilissima, del *consilium fraudis*, tanto più avuto riguardo al fatto che nel ricordato giudizio di rendiconto è stata opposta al Governo tunisino una domanda reconvenzionale dagli eredi testamentarii in ordine alla quale il Governo stesso diverrebbe debitore anzichè creditore della ricordata successione.

Attesochè passando infine ad esaminare, a complemento del tema relativo alla nazionalità del Caid Nissim Samama, qual debba essere la legge regolatrice della sua persona una volta ammesso che avesse perduto la nazionalità tunisina senza aver fatto acquisto di altra diversa, occorra conoscere e giudicare quale sia la più vera,

e quindi la preferibile, fra le varie deduzioni che a questo proposito sono state fatte delle respettive parti in causa ed intese a sostenere l'applicabilità al caso, o dell' Art. 8 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, sia direttamente nel suo proprio significato, sia ancora per argomento d' analogia e sulla base dei principii generali del diritto, o invece dell'Art. 3 del medesimo Codice, o infine della legge dell' ultimo domicilio, ed anco della semplice residenza del Samama medesimo.

Attesochè non possa mettersi in dubbio come il testo letterale della disposizione del menzionato Art. 8 ed il principio razionale su cui essa si fonda evidentemente facciano palese che il legislatore volle regolare con la medesima unicamente il caso di individui rivestiti di politica nazionalità, che è quanto dire appartenenti ad un aggregato di persone formate a Stato, e non mai quello d' individui costituiti nella eccezionale condizione di non appartenere a nazione alcuna, il quale perciò è a ritenersi come materia non contemplata nè regolata dalla ricordata disposizione del Codice anzidetto.

Attesochè ciò non ostante s' invochi in modo diretto dalla difesa degli appellanti il surriferito Art. 8 delle Disposizioni preliminari per la ragione che, quand'anche il Caid Nissim Samama avesse perduto la nazionalità tunisina, essendo egli un' israelita, la legge ebraica dovrebbe pur sempre considerarsi la sua legge nazionale come statuto suo personale.

Se non chè questo concetto apparisca inammissibile per doppio riguardo.

Prima di tutto perchè, dal giorno in cui lo scettro cadde dalle mani di Giuda, gli israeliti perderono ogni forma di nazione, cessarono cioè di essere un popolo, e rimasero aggregazioni sparse d'individui senza sovranità e senza capo, per cui la nazionalità giudaica, se costituisce una antica tradizione storica, è oggi priva affatto degli elementi atti ad elevarla, qual prerogativa di Stato sovrano e indipendente, alla sostanza di un istituto di diritto, e non trovasi quindi compresa nella citata disposizione dell'anzidetto Art. 8 dove, dicendosi *legge nazionale della persona*, s'intese chiaramente di esprimere la legge dello Stato al quale la persona stessa appartiene nel tempo in cui ha vita il diritto da dichiararsi, e dove perciò si contempla una nazionalità politica attuale e non una nazionalità di puro nome e di ordine storico.

E secondariamente perchè se gli ebrei in Tunisi godono il benefizio della loro legge personale, ossia di seguitare ad osservare le loro tradizioni e consuetudini religiose in alcuni atti della vita civile, come le adozioni, i matrimonii, i testamenti, e le successioni, ciò avviene al seguito di una legge di quel Vice Reame che eleva in questa parte il *Talmud* a legge tunisina per gli israeliti; ed infatti non possono diversamente intendersi gli Art. 26 e 29 del Canoun, Codice civile e criminale della Reggenza di Tunisi diverso e distinto dal Canoun Eddula che n'è il Codice politico ed amministrativo, col primo dei quali articoli nel determinare in genere la competenza del tribunale criminale si sottraggono alla sua cognizione alcune materie di diritto civile che diconsi appartenere invece al giudizio dei tribunali reli-

giosi, e col secondo espressamente dichiarasi che tutto ciò che riguarda le relazioni personali e di famiglia, e la materia delle successioni e donazioni, relativamente ad israeliti, spetta alla competenza delle loro autorità religiose, (Cod. civil et criminel du Royaume tunisien. Traduction de l' arabe. Bone. Imprimerie de Dagaud, Rue Fréart 1860. pag. 6 e 7); ciò che basta per far ritenere che tali disposizioni non siano solamente di rito, per regolare una questione di competenza fra tribunali diversi, ma ancora di diritto sostantivo, perchè con esse il legislatore tunisino accorda all'autorità dei tribunali rabbinici, come giudici fra gli israeliti, la perfetta assimilazione a quella dei tribunali religiosi mussulmani, avendosene anche la conferma in un documento esistente negli atti, il Decreto del Bey del 1865, col quale mentre quel principe nomina il Ben-Attar gran rabbino sopra la comunità degli israeliti della capitale, dichiara di istituirlo in tal dignità onde giudicare tra gli ebrei secondo le regole della loro legge, e prescrive ad un tempo che tutti debbano conformarsi alle volontà espresse in detto decreto. Ma se nelle cose attinenti al gius familiare ed alle successioni la legge giudaica è nella Reggenza di Tunisi riconosciuta e consacrata da una legge positiva ed espressa di quel Governo, e perciò costituisce la legge nazionale tunisina dell' israelita, questa legge non è più invocabile nel caso del Caid Nissim Samama dopochè egli effettivamente abdicò alla sua originaria nazionalità, e quando il nostro Codice, lungi dall' avere richiamato la teoria degli statuti personali e reali, l' ha invece ripudiata, consacrando all'opposto nei rapporti internazionali

privati norme direttive aventi il loro fondamento sul principio della nazionalità.

Attesochè si voglia dalla difesa degli appellanti ritenere applicabile l'Art. 8 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, anco per modo indiretto, facendosi ricorso alle regole scritte nel precedente Art. 3 di quelle stesse disposizioni, e ciò perchè concorre, si dice, una somiglianza ed una analogia di casi; e perchè in ogni modo, devono subentrare, nello stato di dubbio, i principii generali di diritto alla materia.

Si afferma infatti che trattasi di materia analoga, in quanto il caso di un ebreo che ha perduto la sua antica nazionalità politica è simile a quello di uno straniero che ha abdicato la nazionalità di origine senza averne acquistato una nuova, e perchè la nazionalità politica contemplata dal menzionato Art. 8 è simile alla nazionalità istorica, incontestabile negli ebrei, essendo l' una e l' altra uguale fondamento giuridico della legge personale. Contro questa affermazione si può per altro semplicemente osservare che l' istituire un rapporto di analogia e di somiglianza fra il caso di chi ha attualmente una nazionalità e quello di colui che non ne ha alcuna, è lo stesso che voler conciliare gli oppositi, ciò che non è possibile perchè la contradizione non lo consente, per cui invece di materia analoga abbiamo una materia assolutamente diversa. Nè il concetto della legge personale, per fondarvi un confronto tra la nazionalità politica attuale e la nazionalità istorica, è invocabile, come sopra è stato detto, di fronte al contenuto della disposizione del citatoArticolo 8.

Si afferma inoltre che in ogni modo nello stato di dubbio deve ricorrersi ai principi generali del diritto comune relativamente ai quali gli ebrei, come tali, nei più importanti rapporti di famiglia devono intendersi regolati dalla loro legge religiosa e civile. Ma giova quì osservare che oggi dopo l'abrogazione delle leggi generali nelle materie che formano soggetto del Codice, ordinata dall' Art. 48 della sua legge transitoria, i principii del diritto comune possono poco invocarsi, perchè in moltissimi casi si rischierebbe di completare la legge patria con principî dai quali essa non deriva, e si darebbe per necessaria conseguenza una risoluzione discordante da quella che, giusta lo spirito ed il tenore del diritto costituito, avrebbe dato il legislatore se avesse preveduto quel caso speciale, (Decis. Corte di Cassaz. di Palermo 21 Giugno 1873, Annal. di Giurisp. Ital. Anno VII. 1, 464.) E tanto più deve questo notarsi perchè, appunto nelle materie di diritto internazionale privato e sulla cittadinanza, il nostro Codice non si è mica ispirato ai principii generali del comune diritto, ma a quelli di una più recente dottrina scientifica, anticamente ignorata, i quali, come è stato già osservato, formano un gius comune generale *inter nationes* molto dall' altro diverso e distinto, e di fronte ai quali è assolutamente manifesta la inapplicabilità al caso delle sopra accennate teorie.

Attesochè non possa poi ammettersi l' altra deduzione, stata fatta dalla difesa di alcuni fra gli eredi testamentarii, di ritenere cioè applicabile invece l' Art. 3 dello stesso Codice civile, come regola cui faccia eccezione l' Art. 8 delle ricordate Disposizioni pre-

liminari, improponibile di fronte a chi manca di nazionalità, regola che si vorrebbe attuabile per la sola momentanea comparsa dello straniero nel Regno, in quantochè per tal modo verrebbero a confondersi due questioni essenzialmente distinte, la capacità giuridica e la legge applicabile ; chè se il citato Art. 3 ha equiparato nel godimento dei diritti civili li stranieri ai cittadini non si è punto occupato di determinare da qual legge questi diritti debbano essere disciplinati, per cui ritenendo, non solo la uguale partecipazione nel godimento in genere di siffatti diritti, ma altresì, in specie, l'impero mai sempre sui medesimi della legge italiana, si cadrebbe in tale confusione (del resto affatto esclusa pel retto confronto che facciasi dei menzionati articoli) da portare niente meno alla conseguenza della soppressione quasi completa del diritto internazionale privato.

Attesochè la vera legge regolatrice della persona che abdicò la originaria nazionalità senza averne acquistata una nuova, secondo la dimostrazione datane dai moderni scrittori di diritto civile e da tutti i cultori della scienza del diritto internazionale privato, sia quella del domicilio, od anco della semplice residenza, siccome norma necessariamente e naturalmente suppletiva della legge nazionale. Infatti sul campo degli internazionali rapporti il domicilio, nel senso civile, partecipa della nazionalità, nel senso politico, è anzi una quasi nazionalità ristretta agli effetti civili e, come bene si espresse uno fra i difensori delli appellanti, forma una patria nella patria, sicchè mancando la patria politica subentra di necessità la patria civile,

che suppone appartenenza ad un sociale consorzio, come luogo di abituale e costante dimora, scelto liberamente quale centro dei propri affari e dei rapporti più intimi, *ubi quis larem rerumque ac fortunarum summam constituit,* e dove sorgono le relazioni formate dalla comunanza di vita civile e politica, il quale centro è, per tal guisa, comprensivo ancora della semplice residenza e con essa s'immedesima.

Attesochè, in applicazione di questi principii, la Corte, esaurendo l' argomento della indagine relativa alla nazionalità del Caid Nissim Samama, sia portata, perciò, a concludere, che, attesa la di lui abdicazione alla nazionalità tunisina, verificatasi avanti la sua morte senza avere acquistato altra nazionalità, la di lui persona rimase regolata dalla legge del luogo dove trasferì il suo domicilio ed anco la semplice residenza, che è quanto dire prima dalla legge francese e poi dalla legge italiana.

b. — LEGGE REGOLATRICE

della successione del Caid Nissim Samama in confronto col di lui testamento

Attesochè la successione tanto testata come intestata di una persona priva di nazionalità, giusta il concorde insegnamento delli scrittori di diritto internazionale privato, sia esclusivamente influenzata dalla legge regolatrice della persona stessa che trovasi nella posizione anzidetta, per cui è stato ritenuto che la successione di colui il quale manca di patria è soggetta alle norme contenute nella legge dell' ultimo suo domicilio ed anco della semplice resi-

denza, dovendosi più specialmente aver riguardo al momento della sua morte, nel quale la successione stessa si apre, talchè la legge di quella nazione a cui esso in tal momento appartiene per abituale comunanza di vita civile deve regolarne la devoluzione, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii e l' intrinseca validità delle disposizioni; la quale dottrina si conforma in sostanza perfettamente a quella del diritto romano spiegata dal Savigny, (Traité de droit Romain. Vol. VIII § 355,) in ordine alla quale la legge dell'ultimo domicilio, come eccezione a quella del luogo di origine cui ognuno era sottomesso, doveva esclusivamente applicarsi quando non si era cittadino di alcuna città.

Attesochè la Corte, in conformità dei premessi principii di diritto internazionale privato, debba determinare in concreto se, e fin dove, sia applicabile la legge francese o la italiana o per avventura quale altra diversa, avuto riguardo non solo alle particolari circostanze della successione del Caid Nissim Samama il quale, dopo avere nel 1864 abbandonato Tunisi e nel 22 Settembre 1868 scritto a Parigi un atto contenente disposizioni di ultima volontà, moriva nel 24 Gennaio 1873 in Livorno dove fino dal 1871 aveva fissato il proprio domicilio, ma ancora in relazione ai vari obietti stati elevati fra le parti in causa intorno alla perfezione dell' atto testamentario per sè stesso considerato, alla capacità del disponente, al contenuto ed alla sostanza delle disposizioni, ed infine alle forme estrinseche dell' atto medesimo.

Attesochè prima di ogni altra cosa s'impugni dalla difesa degli

appellanti l'esistenza legale del testamento olografo dello stesso Caid Nissim Samama perchè, dicesi, non presenta i caratteri di un atto perfetto, ma di un semplice progetto, e però di un atto meramente preparatorio che aspettava la sua perfezione dal fatto della consegna eseguita ai tre destinatarii, indicati nelle buste, delle tre copie ritrovate dopo la sua morte nel palazzo da lui abitato, in quanto il testatore non disse di aver voluto consegnare ma, usando il tempo passato, di aver già consegnato e depositato le stesse tre copie, manifestando così chiaramente che, soltanto col fatto della eseguita consegna, la sua volontà sarebbe stata perfetta e determinata, ed in quanto il testatore medesimo dichiarò in modo espresso che unicamente le copie consegnate dovessero valere qual suo testamento. E di esso l'esistenza legale s'impugni sul fondamento di un principio generale di diritto romano tratto dalla L. 11. §. 1. ff. de legatis III. dove è scritto: « quoties quis exemplum testamenti pre- « parat, et prius decedit quam testetur, non valet. »

Attesochè questo obietto non apparisca fondato nè in fatto, nè in diritto.

Non in fatto per la ragione che quando il Caid Nissim scrisse della consegna sulle buste entro cui contenevansi le copie del suo testamento, non usò del tempo futuro quasi ad indicare che la consegna stessa costituiva per lui una ulteriore formalità da adempirsi, non disse di averla voluta per perfezionare la sua volontà, ma espresse invece la ben diversa intenzione che ciò faceva onde quel suo testamento, che egli sapeva valido ed efficace perchè fatto con

tutte le regole della legge in ogni sua copia (e con tali parole evidentemente alludeva alla legge civile del luogo dove trovavasi), non andasse smarrito e non potesse avere, per quest'unica causa, la sua esecuzione; e tanto è vero essere stato questo il suo intendimento, che la consegna avrebbe dovuto farsi a tre persone differenti nessuna delle quali era fra quelle a cui lasciava una parte dell'eredità, che trascrisse intieramente l'atto nel libro delle sue memorie, il libro conosciuto, e che attribuì efficacia ad ogni copia nel caso che una o più si smarrissero. E non è vero che soltanto la copia consegnata dovesse essere il suo vero testamento, in quanto questo egli non disse, ma ben diversamente disse che la copia doveva valere come testamento in caso di smarrimento delle altre, esprimendosi con le parole, che vanno tutte riportate e non a metà, — *per valere qual mio testamento* NEL CASO CHE QUESTA MIA SI SMARRISSE. — Chè se non consegnò poi la copia alle persone indicate fu perchè, non essendovene necessità, rimase nella condizione di chi voleva deliberare a suo agio se gli convenisse o no farlo, ed il non averlo fatto non indica per niente mutata volontà di testare, ma di non avere altrimenti creduto necessario lo affidare il suo testamento, già perfetto, alla custodia di private persone.

Non finalmente in diritto perchè la L. 11. §. 1. ff. de legatis III. contempla il caso di chi stà preparando le bozze della scrittura, e non il caso diverso di chi ha già fatto il testamento con tutte le regole della legge, nel quale ultimo si ha la certezza legale della volontà del testatore; ed allora, per l'effetto di distruggere questa

certezza, è necessaria la prova positiva ed indubitata che il testatore pensò di aggiungervi un altra forma, d' indole sostanziale, e volle subordinare la validità e l' efficacia dell' atto all'adempimento della medesima la quale avrebbe, perciò, dovuto essere espressa e formulata nel contestuale contenuto del testamento e non aggiunta, dopo questo compiuto, in una carta separata e distinta per uso di involto. In ogni modo allorchè si trovino adempiute le forme proprie del testamento olografo, quelle che garantiscono la certezza, la sincerità e la libertà degli ultimi voleri dell' uomo, non può essere permesso con sottili argomenti andare a procacciarne altre non sostanziali al di fuori dell' atto, per rivolgerle contro quella stessa volontà dalle prime pienamente garantita, imperocchè, per i canoni di ragione stabiliti dalla sapienza romana a tutela e salvezza del prezioso diritto della testamentifazione, qualunque sia stato il modo di testare dal disponente prescelto, ed anco quando le formalità proprie del medesimo fossero state meno esattamente e rigorosamente adempiute, le di lui disposizioni dovrebbero, non ostante, avere la loro legittima esistenza e valore in ogni miglior modo dalla legge permesso, com' è scritto nella L. 3, ff. de testamento militari « nec « credendus est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda judi- « cia sua, sed magis utroque genus voluisse propter fortuitos ca- « sus » e nella L. 88, § ult. ff. de legatis II « Lucius Titius: hoc « meum testamentum scripsi sine ullo jurisperito, rationem animi « mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam; et si « minus aliquid legitime, minusve perite fecero, pro jure legitimo

« haberi debet hominis sani voluntas. »

Attesochè ritenuto che il testamento olografo del Caid Nissim Samama fosse un atto compiuto e perfetto, e così legalmente esistente, la difesa delli appellanti, per ciò che riguarda la capacità di testare e la legge da cui deve essere regolata, premesso, per affermazione incontestata, che la capacità stessa debba verificarsi in due tempi, cioè all' epoca della confezione del testamento, ed in quello della morte del testatore, si faccia a sostenere che il Caid Nissim

1.° non acquistò mai domicilio in Francia perchè egli stesso implicitamente lo confessò allorchè nel 1871 fece la sua dichiarazione avanti l' ufficio di stato civile a Livorno, e perchè non potè acquistarvelo per non avere riportato l'autorizzazione del Governo voluta dall' Art. 13 del Codice civile vigente presso quella nazione; talchè non sia dato oggi decidere con la legge francese se egli si trovasse nella incapacità di disporre dovendosi invece per questo far ricorso alla legge ebraica tunisina come legge del suo domicilio di origine sempre da lui conservato.

2.° non acquistò del pari mai domicilio in Italia perchè il cangiamento operato non fu conforme alle condizioni determinate dalla legge e consistenti nella doppia dichiarazione al Comune che si abbandona ed all' altro in cui si va a dimorare.

Attesochè, sebbene sia grave il conflitto nella dottrina e nella giurisprudenza intorno allo stabilire se la capacità della testamentifazione attiva debba ricorrere *tempore testamenti* od anco *mortis testatoris*, e non manchi chi, di fronte all' Art. 8 delle Disposizioni

preliminari al Codice civile, ritenga che la legge regolatrice di tale capacità sia quella sola della nazione a cui il testatore appartiene all' epoca della morte, pure la Corte, avuto riguardo al riflesso che la capacità giuridica è un contenuto della persona ed alla pari di questa subisce il governo della legge che vige nello Stato del quale la persona stessa fa parte, ed al riflesso altresì che può benissimo quindi avvenire che la capacità del testatore debba essere regolata, in ordine a tempi e luoghi diversi, da più legislazioni differenti, sia dell' avviso che, dovendosi piuttosto far ricorso all' Art. 6 di dette Disposizioni preliminari, la capacità istessa debba esistere nei menzionati due tempi, vale a dire al momento della disposizione ed a quello della trasmissione delle sostanze ereditarie — Onde ne segue che il Caid Nissim Samama il quale, come ebreo tunisino aveva, per le cose superiormente dimostrate, fin dopo ottenuto la naturalità italiana, abdicato alla propria nazionalità e così rotto il vincolo che lo sottoponeva alla sua legge nazionale, potè ben fare nel 22 Settembre 1868 il suo testamento olografo in Francia perchè non impedito, di fronte alla legge francese, da alcuna incapacità di fatto o di diritto, in quanto era maggiore di età, sano di mente, e nel pieno possesso dei suoi diritti civili, e questo suo testamento ben poteva avere efficacia in Italia nel 24 Gennaio 1873, epoca della di lui morte, perchè nessuna incapacità in quel momento lo colpiva dirimpetto alla legge italiana.

Attesochè all' effetto d' impugnare nel Caid Nissim Samama questa capacità di testare male si contrasti l'acquisto per di lui parte

dei due domicilii in Francia ed in Italia. La Corte potrebbe senz'altro passar oltre osservando che a regolare la successione del medesimo basta la legge della semplice residenza, e nessuno sul serio potrebbe impugnare che questa egli avesse avuto prima a Parigi e poi in Livorno. Se non chè, data ancora per necessaria la legge del domicilio, non hanno fondamento gli obietti elevati dalla difesa delli appellanti.

Non sta prima di tutto che il Caid Nissim Samama, eleggendo nel 1871 il suo domicilio a Livorno, confessasse di aver avuto fino allora il domicilio tunisino, perchè se rettamente si esaminano i termini della dichiarazione da lui fatta avanti l'uffizio di stato civile di quella città, egli parlò dell'abbandono del domicilio di Tunisi come di un fatto passato e referentesi ad epoca incerta e non bene determinata, e ne parlò verosimilmente per alludere al domicilio di origine equivalente alla nazionalità che aveva rinunziato, ciò emergendo dalla aggiunta che in questa circostanza volle fare alla sua dichiarazione, di avere, cioè, già ottenuto la italiana naturalità; e sarebbe davvero contradittorio e giuridicamente incompatibile il ritenere che egli, dopo avere abdicato alla propria nazionalità ed essersi trasferito altrove *animo manendi, commorandi, aut non revertendi*, avesse voluto conservare un vero e proprio permanente domicilio nella sua terra natale.

Ed in secondo luogo, sebbene la dottrina francese sia scissa intorno al bisogno nello straniero dell' autorizzazione governativa per acquistare in Francia il domicilio legale, e la giurisprudenza in

generale ritenga la necessità di quell' autorizzazione, pure non è escluso che lo straniero medesimo, anco senza di questa, possa essere riconosciuto e dichiarato di fatto ivi domiciliato. Ed in vero, gli annotatori dell'ultima decisione della Corte di Cassazione di Parigi in data 5 Maggio 1875 inserita nel *Journal du Palais* (anno 1875 p. 1037) enunciano essere esorbitante il desumere dall' Art. 13 del Codice civile francese, e tanto più in materia di successione, che uno straniero senza permesso del Governo non possa, nè per sua volontà, nè per applicazione delle regole ordinarie del diritto, essere legalmente domiciliato in Francia quando, in ogni legislazione ed anco per la francese (Art. 103 del Cod. stesso), ciò che costituisce il domicilio è il fatto di risiedere in un luogo unito alla intenzione di fissarvi il suo principale stabilimento; e siccome nessun termine è fissato per questa residenza, l'avervela tenuta per un tempo abbastanza lungo, (e nel caso del Samama avrebbe durato per ben sette anni, quattro dei quali avanti il suo testamento) è un contrassegno eloquente per chiarire quella intenzione. Inoltre giova avvertire che gli scrittori i quali trattano del conflitto delle leggi fra le differenti nazioni in materia di successione dichiarano che il citato Art. 13 del Codice Civile di Francia sul domicilio autorizzato non si riferisce ai conflitti anzidetti che sono invece riservati, ed aggiungono che quando ricorre il caso di persona priva di patria nulla vi è che si opponga, in diritto francese, all'applicazione della regola che il domicilio tien luogo della nazionalità, ed anzi lo stesso Art. 13 vi riconduca dovendo i diritti che esso accorda esercitarsi secondo la

legge di questa nazione quando non ve ne sia altra applicabile. Infine potrebbe aggiungersi per di più che il Caid Nissim Samama, non più nazionale tunisino, ma sempre ebreo e per diuturna dimora stabilito in Parigi, regolato, come rimase, dalla legge del domicilio e della residenza in surrogazione di quella del suo paese d'origine, dovè, quanto alla capacità sua, sottostare alla legge francese anco per il debito che gli subentrò di osservare le norme solenni proclamate dal Grande Sinedrio Israelitico convocato in detta città dall' Imperatore Napoleone Primo nel 2 Marzo 1807, il quale religioso Consesso ordinò che qualunque ebreo divenuto per residenza o altrimenti cittadino dell' Impero Francese e del Regno d' Italia (d'allora) dovesse obbedire alle leggi dello Stato nel territorio del quale trovavasi, e conformarsi quindi alle disposizioni del Codice civile; e, quantunque tali norme riguardassero i veri e propri cittadini, pure è a ritenersi che, per identità di ragione, potessero estensivamente applicarsi anco all'ebreo che privo di patria trovava nel luogo scelto per sua costante dimora, cioè nella Francia, il supplemento alla sua legge nazionale.

In terzo luogo finalmente non ha base l'obietto che il Caid Nissim Samama non potesse avere acquistato domicilio in Italia, s' intende civile e non politico, per il difetto della doppia dichiarazione prescritta dall' Art. 17 del Codice in vigore, perchè prima di tutto questo articolo ha forza di legge soltanto per gli italiani, e lo straniero, che per l' Art. 3 gode dei diritti civili nel Regno, e perciò può, in conformità dell' Art. 16 dello stesso nostro Codice acqui-

stare domicilio anco fra noi, non è obbligato a giustificare in Italia di aver fatto all' estero la dichiarazione dell'abbandono del suo domicilio precedente; e perchè poi il trasferimento della residenza in un' altro luogo con l' intenzione di fissarvi la sede principale dei propri affari ed interessi non si prova soltanto in modo espresso con la doppia dichiarazione fatta all' uffizio dello stato civile dei due comuni anzidetti, ma anco, per modo tacito, col mezzo di altre circostanze che valgano a dimostrarla, e che secondo l'avviso dell'autorità giudiziaria servano a far ritenere il concorso del doppio elemento del domicilio, *factum et animus*, principale tra le quali è la residenza in un luogo per un tempo non breve.

Attesochè per ciò che riguarda la sostanza e la validità intrinseca del contenuto di un testamento, che è quanto dire delle disposizioni che al testatore è permesso od è proibito di fare, sia massima pacifica ed accettata che debba osservarsi la legge imperante nel tempo in cui la successione si apre, poichè in tal tempo soltanto il testamento, che è sempre di per sè revocabile, acquista valore e diviene atto perfetto di ultima volontà e pienamente efficace, facendo acquistare ai gratificati i diritti di eredità o di legato: Dal che è agevole il concludere che non contenendo il testamento del Caid Nissim Samama disposizioni che trovino ostacoli o divieti nella legge italiana la quale, come suppletiva alla di lui legge nazionale non più invocabile, era in vigore al momento della di lui morte, debba il medesimo ritenersi, anco per questo lato, valido e produttivo di effetti.

Attesochè per ultimo ed in rapporto alle forme estrinseche dell' atto testamentario non possa contestarsi che le medesime sono naturalmente regolate dalla legge del tempo e del luogo in cui esso fu posto in essere perchè, sebbene i testamenti siano atti essenzialmente revocabili, sono però, quanto alla forma estrinseca, compiuti e perfetti dal momento della loro confezione, la quale, ove sia avvenuta in conformità delle leggi vigenti, costituisce un fatto giuridico che ha propria consistenza e valore, non ostante che la loro efficacia sia sospesa fino alla morte del disponente; principio questo eminentemente liberale ed universalmente accettato di fronte al quale ogni atto, valido e regolare nella forma per le leggi del luogo ove ebbe vita, devesi come tale riconoscere ed eseguire in qualunque altro sebbene governato da diversa legislazione e soggetto a diversa sovranità; principio del resto che trovasi espressamente formulato nell' Art. 9 delle Disposizioni preliminari al nostro Codice civile, e per necessario presupposto negli Art. 170 e 999 del Codice civile di Francia.

Attesochè male a proposito si sostenga dalla difesa delli appellanti che in ordine a quest' Art. 999 del Codice civile francese ed al combinato disposto dagli Art. 8 e 9 delle Disposizioni preliminari del Codice civile italiano la regola *locus regit actum* non sia applicabile al testamento olografo fatto in Francia od in Italia da uno straniero, il quale testamento non deve dipendere, si dice, dalla legge del luogo nel quale fu scritto, ma sibbene dalla legge nazionale del defunto in quanto la medesima gli abbia o no conferito la capacità

di testare in questa guisa; imperocchè se questione siffatta, che potè agitare la dottrina francese al dirimpetto del disposto dall'Art. 999 del Codice civile di quella nazione, fu sempre e costantemente risoluta dalla Cassazione di Parigi nel senso dell'indistinta applicazione di detta regola, e così anco al testamento olografo, può molto meno venire promossa di fronte al Codice civile italiano, il quale, al citato Art. 9 delle disposizioni preliminari, contemplando espressamente gli atti di ultima volontà, ha inteso comprendere, in questa generale locuzione, anco i testamenti di detta specie, e con l'Articolo 774 ha poi dichiarato che il testamento olografo è forma di testare e non appartiene alle leggi regolatrici della capacità. In ogni modo è decisivo l'osservare che nel caso del Caid Nissim Samama questa questione non potrebbe essere mai proponibile, perchè essendo stato dimostrato aver egli abdicato alla nazionalità tunisina avanti che nel 1868 facesse in Parigi il suo testamento olografo, ed essendosi quindi sostituita, nel regolare la di lui capacità personale, alla sua legge nazionale quella del suo domicilio e della residenza, vale a dire la legge francese, non è dato più ricorrere alla massima che la regola *locus regit actum* è facoltativa per indagare se il disponente avesse voluto seguire le forme della legge del suo paese d'origine la quale aveva cessato d'imperare, nè se egli avesse, per quest'ultima legge, capacità di testare in forma olografa, una volta che tale capacità non poteva contrastarglisi di fronte alla legge francese unica che allora imperasse.

Attesochè il testamento olografo del Caid Nissim Samama, esa-

minato in confronto di quanto prescrive l'Art. 970 del Codice civile francese, contenga tutte le forme estrinseche necessarie alla sua perfetta regolarità, in quanto è scritto per intiero, datato, e firmato dal Samama medesimo, per cui non possa a meno, a giudizio della Corte, di dichiararsi, quanto alla sua forma, come giuridicamente valido ed efficace.

Attesochè riassumendo le risoluzioni date alle varie dispute in cui si decompone la prima fra le principali questioni di merito della causa, la Corte ritenga in definitivo che l'israelita Caid Nissim Samama, tunisino per nascita e per origine, potè e volle abdicare ed effettivamente abdicò la originaria nazionalità avanti di fare il suo ultimo testamento ed innanzi la sua morte, e, non avendo mai efficacemente acquistato la nazionalità italiana od altra diversa, rimase in fatto persona priva di patria, e fu quindi regolato in diritto non dall'antica sua legge nazionale, ma suppletivamente dalla legge del suo domicilio e della sua residenza, che fu prima quella francese, poi la italiana; che il suo testamento olografo del 1868, lungi dal soggiacere alle norme, qualunque esse si fossero, della legge ebraica tunisina, deve giudicarsi, quanto alla capacità della testamentifazione attiva nei due tempi della confezione dell'atto e della morte del disponente, respettivamente con la legge francese e con la legge italiana, quanto alla validità intrinseca ed alla sostanza delle disposizioni con quest'ultima legge, e quanto alle estrinseche forme con la prima di esse, e finalmente che posto a confronto detto testamento con le particolari disposizioni legislative vigenti in tutti i surriferiti rapporti

presso ambedue dette nazioni, deve dichiararsi perfetto, valido, ed efficace.

Attesochè dopo queste conclusioni la Corte non creda conveniente di scendere, come ha fatto il Tribunale con la Sentenza appellata, all' esame della ipotesi opposta, che pienamente esclude, e quindi si dispensi dal considerare il testamento del Caid Nissim Samama in relazione alle disposizioni del Diritto Taimudico.

B. — Diritto successorio della vedova Elmaya Samama, e per essa dei suoi eredi, relativamente alla successione del Caid Nissim Samama

Attesochè passando a trattare della seconda questione principale di merito, vale a dire del diritto successorio della vedova Elmaya Samama, e per essa dei suoi eredi Salomone ed Isacco Samama, relativamente alla successione testata del Caid Nissim, occorra parlare delle eccezioni per la prima volta contro i medesimi proposte da S. E. il Generale Heussein rappresentante il Governo di Tunisi, e dai Sigg. Giuseppe e Nathan Samama, con le comparse addizionali del 6 e 7 Gennaio del corrente anno, a cui fecero adesione i Sigg. Abramo Bellais nei nomi e Cav. Leone Elmelick nei nomi, quali eccezioni consistono nelle seguenti.

1.° difetto della qualità di eredi della Elmaya nei rammentati Sigg. Salomone ed Isacco Samama.

2.° inapplicabilità del disposto dall' Art. 814 del Codice civile italiano ad una straniera unita a straniero poligamo.

3.° imputazione nella quota di riserva del legato dei centomila

franchi lasciato dal marito nel suo testamento all' Elmaya Samama.

Attesochè contro tali eccezioni dagli eredi di quest' ultima sia stata opposta preliminarmente la loro attuale improponibilità perchè eccezioni nuove per la prima volta dedotte nel giudizio d' appello, ma in ordine a questo obietto sia da osservare come male potrebbesi innanzi tutto sostenere che le eccezioni stesse non siano da prendersi in considerazione perchè intempestivamente affacciate, imperocchè, prescindendo dal vedere se sussista che in una causa formale, dopo rinviato un incidente insieme al merito avanti alla competente autorità giudiziaria, il merito conservi l' indole sua formale e soltanto l' incidente partecipi del procedimento sommario, e ritenuto pure che fossero nel caso invocabili li Art. 175 e 176 del Codice di procedura civile, i Sigg. Salomone ed Isacco Samama, non essendosi valsi del rimedio cautelativo autorizzato dall' Art. 256 del Regolamento generale giudiziario, ed avendo invece accettato la discussione sulle questioni *ex adverso* proposte, vennero tacitamente a rinunziare al diritto che avrebbe potuto loro competere di limitare il campo della disputa alle sole eccezioni state tempestivamente suscitate. (Corte di Cassazione di Torino del 18 Aprile 1874. Giurisprudenza anno XI, pag. 417 e nota).

Attesochè, ciò premesso, convenga esaminare in relazione alla prima delle surriferite opposizioni fatte alli eredi della vedova Elmaya se dai Sigg. Giuseppe e Nathan Samama e LL. CC sia deducibile, sotto forma di eccezione d'illegittimità di persona, la nullità del testamento della Elmaya medesima ricevuto a Susa dal Vice Console italiano

Alberici (del quale testamento esiste iu atti copia autentica regolarmente registrata), nullità che vuole desumersi dall' essersi adibito come notaio il rammentato Vice Console, mentre per l' Art. 44 della legge consolare pubblicata con R. Decreto del 28 Gennaio 1866 N. 2804, le funzioni notarili non possono dai Consoli esercitarsi se non rispetto ai nazionali fra cui l'Elmaya Samama, comecchè straniera, non era da annoverarsi.

Intorno alla quale eccezione di nullità deve dirsi che essa non si presenta proponibile da parte dei ricordati Sigg. Giuseppe e Nathan Samama e consorti di lite. Infatti è evidente che una sola classe di persone avrebbe potuto avere interesse a contrastare a Salomone ed Isacco Samama la qualità di eredi testamentari della loro zia Elmaya morta in Susa nel 15 Decembre 1876, e tal classe di persone sarebbe stata quella degli eredi legittimi, i quali, col cadere delle disposizioni di ultima volontà della defunta, avrebbero potuto conseguirne la eredità. All' infuori di questi nessun' altro, appunto perchè senza interesse, può aver veste legittima per richiamare l'autorità giudiziaria a decidere se il testamento fatto dalla surriferita vedova Elmaya Samama sia o no viziato di nullità. Ora niuno fra coloro che potrebbero vantare diritti alla successione della medesima ha avanzato pretese di sorta, nè si è fatto ad insorgere contro il testamento in parola, per cui le istanze degli appellanti sopra menzionati meritano di essere respinte.

Nè varrebbe obiettare che per tal guisa questi ultimi potrebbero trovarsi esposti a future molestie per parte appunto di chi potesse

eventualmente vantar dei diritti alla successione dell' Elmaya Samama, avvegnachè quando esiste un erede apparente le sentenze pronunziate intorno al subietto della successione sono valide ed hanno forza di cosa giudicata anche contro il vero erede, non essendo il terzo dalla legge obbligato ad alcuna investigazione circa la sussistenza della qualità ereditaria che dall' erede apparente sia stata assunta, nè avendo diritto di obiettargliene il difetto.

Attesochè quanto alla seconda eccezione, e per respingere la domanda della vedova Elmaya o Messoda Samama, ed oggi dei suoi eredi universali Salomone ed Isacco Samama, rispetto all' usufrutto spettante per l'Art. 814 del Codice Civile al coniuge superstite di fronte alla successione testamentaria del coniuge predefunto, si opponga dagli appellanti sopra nominati che tale articolo non può trovare applicazione nel caso di una straniera unita con straniero poligamo perchè la riserva del coniuge forma, negli intendimenti del nostro legislatore, un istituto civile proprio della società familiare monogamica.

Ma anche questo obietto non ha giuridica consistenza. Ed in vero, prima d'ogni altra cosa è da osservarsi che secondo il Codice italiano, applicabile nel caso, la vedova ha diritto alla quota che la legge le assegna sull'eredità del marito qualunque sia la di lei nazionalità. Ed è poi da osservare che mentre è giustificato come l' Elmaya fosse al giorno della morte del Caid Nissim Samama moglie legittima di lui, non è altrettanto chiaramente dimostrato il fatto della supposta famiglia poligamica dello stesso Caid Nissim.

È in vero provato che la Elmaya morì mentre era moglie legittima di quest'ultimo, ciò emergendo dalla Sentenza del Tribunale civile di Livorno del 28 Gennaio 1874, confermata da questa Corte nel 10 Giugno dello stesso anno e passata poi in cosa giudicata, con la quale fu dichiarato constare di tale unione legittima e si ordinò all'ufficiale dello stato civile del Comune di Livorno di procedere alla rettificazione dell'atto di morte del Caid Nissim anzidetto, sostituendo alla parola — *celibe* — le altre = *coniugato con la Contessa Elmaya o Messoda Samama.* —

Non è poi dimostrato che lo stesso Caid Nissim fosse poligamo. Ed infatti fra i documenti esistenti in processo l'unico che potrebbe avere qualche valore probatorio sarebbe l'atto convenzionale stipulato nel 31 Gennaio 1868 fra il Caid Nissim e la signora Ester Lellus, reperito fra le carte inventariate della successione Samama, nel quale atto si fa parola del divorzio intervenuto fra loro e si regolano gli interessi delle due parti. Per altro di fronte ad una moglie legittima qual'è la Elmaya, che reclama i diritti successorii del coniuge superstite, occorreva dimostrare, non in un modo indiretto, ma direttamente e con mezzi positivi e certi, la contemporanea esistenza di un'altra moglie legittima del Caid Nissim, giusta le leggi e le consuetudini israelitiche vigenti ancora fra gli ebrei dell'Oriente, e questa prova sicura ed indubitata non poteva aversi se non dall'atto di matrimonio fra lo stesso Samama e l'Ester Lellus, documento che manca in processo, e che non può dirsi supplito dall'altro sopra ricordato.

Attesochè, se non sono meritevoli di accoglienza le due ecce-

zioni fin qui esaminate, ritenga la Corte come fondata, rispetto a taluno degli appellanti, la terza di esse, desunta dall'Art. 820 del Codice civile il quale prescrive dovere il coniuge imputare alla sua quota quanto gli venga lasciato per testamento, talchè debba dichiararsi che l'Elmaya Samama, e per essa i suoi eredi, a cui per l'Art. 814 del Codice stesso spetta l'usufrutto della terza parte del patrimonio relitto dal Caid Nissim, devono effettuare detta imputazione in rapporto ai franchi centomila che quest'ultimo col proprio testamento lasciava alla moglie a titolo di legato. Se non chè facendo carico questo legato al solo Nathan Samama è naturale che l'imputazione del medesimo si faccia alla quota di usufrutto che alla Elmaya spettava sulla porzione ereditaria del rammentato Nathan, e che gli altri eredi Samama corrispondano integralmente ai Sigg. Isacco e Salomone Samama, successori universali della donna anzidetta, il terzo dell'usufrutto della parte loro per quel tempo durante il quale quest'ultima rimase in vita dopo la morte del testatore.

2.° Questione accessoria di merito.

Attesochè finalmente, per ciò che riguarda la questione accessoria di merito riferentesi alla competenza degli alimenti provvisionali durante la lite domandati dai Sigg. Giuseppe e Nathan Samama, rimanga a vedere se sia fondato l'appello dal primo di essi interposto, ed al quale aderirono i Sigg. Nathan e Caid Salomone o Momo Samama, contro la sentenza del Tribunale civile di Livorno de' 14-31 Decembre 1877, nella causa di somministrazione alimentaria stata poi riunita al giudizio principale di merito.

Attesochè altra volta questa Corte siasi dovuta occupare di una identica domanda proposta dagli stessi Sigg. Giuseppe e Nathan Samama, e col suo giudicato del 19 Ottobre 1874 la medesima respingesse sul fondamento principalmente che, essendo pendente la lite sulla validità o nò del testamento del Caid Nissim e sulla nazionalità di quest'ultimo, da cui dipendeva la determinazione della legge applicabile alla di lui successione, e rimanendo per ciò incerto se Giuseppe e Nathan Samama fossero veramente eredi, non potevano essi domandare di venire frattanto alimentati a carico degli assegnamenti creditari; ed aggiungesse inoltre che, anco considerati detti Samama quali eredi beneficiati, non avrebbero avuto diritto a prelevazione alcuna sulla eredità finchè non fosse stato certo che i creditori avessero potuto essere completamente sodisfatti.

Attesochè il Tribunale di Livorno con la menzionata Sentenza stata appellata prima di tutto abbia ravvisato nella surriferita pronunzia di questa Corte i caratteri della cosa giudicata, ostativa alla domanda di alimenti successivamente proposta, in quanto chè con la surriferita considerazione aggiunta venne in sostanza a stabilirsi in qual caso unicamente poteva essere riconosciuto nell'erede beneficiato il diritto a richiedere ed ottenere una prestazione alimentaria a carico della eredità durante la compilazione dell' inventario; ed in secondo luogo abbia dichiarato come, anco indipendentemente dalla cosa giudicata, la detta prestazione andrebbe sempre negata per la qualità di eredi beneficiati che i richiedenti rivestivano, in ordine alla quale era loro impedito, durante le operazioni dell'inventario, e

prima che fosse stato accertato l'attivo e il passivo della successione, di prelevare alcun chè dall'asse ereditario a proprio vantaggio.

Attesochè, prescindendo dall'esaminare se la sopracitata sentenza di questa Corte possa fare ostacolo alla nuova domanda di alimenti stata proposta, la Corte stessa riconosca giusta la pronunzia da cui è appello per gli altri motivi da essa enunciati. Infatti, ritenuto che la legge italiana è nella sostanza la sola applicabile alla successione Samama, non può dubitarsi che rettamente nello interesse del minore Nissim Samama l'eredità venisse adita col benefizio d'inventario, ma poichè quando taluno voglia o per legge debba, come i minori, accettare l'eredità col benefizio dell' inventario, non possono gli altri coeredi accettarla puramente e semplicemente, ne deriva che come questi ultimi risentono i vantaggi di tale accettazione beneficiata, debbono sottostare anco ai danni che in virtù di questa posizione giuridica possono per avventura verificarsi. Ora è certo che l'erede beneficiato, come bene osservarono i primi giudici, è da considerarsi quale un curatore della eredità, ed in tale rappresentanza nulla può distrarre a proprio vantaggio fino a tanto che non sia ben certo che i terzi interessati non possano venire completamente sodisfatti di ogni loro avere, e questa certezza è ben lungi da esistere nel caso attuale essendo notorio, e risultando anco dagli atti che già trovansi impegnate giudiziali contestazioni per crediti ingenti che si vantano contro la successione del Caid Nissim Samama.

Attesochè rimaste risolute in tal guisa tutte le questioni sottoposte al giudizio della Corte apparisca coerente a giustizia che tutti

gli appellanti riusciti soccombenti, debbano sopportare le spese di questo secondo grado tanto di fronte ai Sigg. Nissim e Aziza Samama quanto dirimpetto agli eredi della Elmaya Samama, salvo, relativamente a questi ultimi, la ratizzazione infrascritta resa necessaria per la loro parziale soccombenza.

P. Q. M.

Visto l'art.° 370 del Codice di procedura civile.

Rejetta ogni contraria istanza ed eccezione.

Conferma la sentenza proferita dal Tribunale di Livorno nel 29 Novembre 1877, pubblicata il 28 Dicembre dell'anno stesso salvo la seguente modificazione.

Dichiara che i Sigg. Salomone ed Isacco Samama, eredi della signora Elmaya o Messoda vedova Samama, dovranno imputare alla quota di usufrutto che spettava alla loro autrice, e sulla porzione ereditaria del Sig. Nathan Samama, il legato di lire centomila lasciato alla signora Elmaya anzidetta dal fu Caid Nissim Samama.

Condanna perciò i Sigg. Giuseppe Samama, Nathan Samama, S. E. il Generale Heussein nei nomi, Caid Salomone o Momo Samama, Abramo Bellais nei nomi, e Leone Elmelick tanto come mandatario di Ester Bellais nei Taib e come tutore dei minori Hai e Mordohai Bellais, quanto come rappresentante il Sig. Israele Samama, nelle spese del giudizio di questo secondo grado, compresi gli onorari di un solo avvocato, a favore del Cav. Giuseppe Nissim rappresentante la signora Aziza e Nissim Samama.

Condanna pure i signori Giuseppe e Nathan Samama, Caid Salomone o Momo Samama, Generale Heussein nei nomi, Abramo Bellais nei nomi e cav. Leone Elmelick nei nomi a favore dei signori Salomone e Isacco Samama in tre quarti delle spese da questi ultimi sostenute in secondo grado, compensando l'altro quarto, compresi gli onorari di un solo avvocato.

Conferma poi la Sentenza proferita dal Tribunale civile di Livorno sulla domanda di prestazione alimentaria del signor Giuseppe Samama in data 14 Dicembre 1877 e pubblicata il 31 dello stesso mese.

Condanna detto Sig. Giuseppe Samama e i Sigg. Nathan e Caid Salomone o Momo Samama, che aderirono all'appello di lui, nelle spese di questo secondo grado, compresi gli onorari di un solo avvocato, a favore del Cav. Giuseppe Nissim nei nomi e dei Sigg. Salomone ed Isacco Samama, e del Generale Heussein nei nomi.

Delega la liquidazione di dette spese al Sig. Commendatore Primo Presidente estensore della Sentenza.

Così pronunziato in Camera di consiglio dalla Corte d' appello di Lucca, sezione civile, questo dì otto Maggio Milleottocentottanta.

Segnati CARLO CESARINI *estensore*

JACOPO GUIDI

BERNARDINO LANDI

PAOLO PARENTI

CATALDO STASI

SOSIPATRO BETTI *vice-cancel.*

Pubblicata la presente Sentenza da me vice-cancelliere, mediante lettura ai termini di legge alla pubblica udienza del dí otto Giugno Milleottocentottanta.

Seg. SOSIPATRO BETTI

Registrata a Lucca li 12 Giugno 1880 Libro 11, f. 185, n. 1937 atti Giud. Ricevuto lire dodici.

Seg. FIORAVANTI *Ricevitore.*